8

P E L

MAGNIFICO ANTONIO CATALDI

CONTRA

L' ILLUSTRE DUCA DI PARABITA
D. GIACINTO MARIA FERRARI



Nel supremo Magistrato di commercio.



I. L'Università di Parabita in Provincia di Lecce, per sottrarsi agl' intollerabili abusi da' di lei Baroni 'ntrodotti, era ricorsa nell'anno 1772. alla protezione de' Magistrati. Cotesto sperimento de' naturali diritti alla libertà accese di sdegno (come ordinariamente addiviene) l'odierno Possessore di quel Feudo, Illustre Duca D. Giacinto-Maria Ferrari, contra gli Amministratori, che ne sostenevan le veci, Saverio Garzia Sindico, ed Antonio Cataldi Eletto. Il primo di costoro, non fidandosi di ulteriormente resistere agli urti continui del suo prepotente persecutore, che lo aveano ridotto all' estremo della miseria; trovò la maniera di riconciliarsi con lui. Il secondo nondimeno, incapace di obbrobriose umiliazioni, rimase proscritto, perchè intrepido continuava a contendere. Quanti agguati non gli furono tesi dal Duca, per condurlo a qualcheduna delle preparategli trappole! Ma dall' accortezza dell' insidiato, dalli salutari provvedimenti del Tribunale di Lecce, dagli ordini reiterati della Maestà del Sovrano, tutti opportunamente furono sventolati; ed obbligato il Duca ad assicurare la vita del minacciato avversario (1). Final-

A

(1) Lo ha verificato il Regio Consolato di Gallipoli, ed a' 9. di Maggio 1774. lo ha riferito al supremo Magistrato del commercio *fol.* 58. *vol.* 2. *crim.*

nalmente fu architettata la più vile delle vendette, di cui eccone la tristissima Iliade.

II. In tempo delle divisate controversie dell' Università col Duca, gli Amministratori Garzia e Cataldi, per supplire a' bisogni della contesa, a' *16.* di Maggio 1773. avevano scritto cambiale di ducati 230., e grana 30. a favore di D. Baldassarre Montuoro, negoziante in Gallipoli, colla quale avean promesso la soddisfazione per tutto Dicembre di quello stesso anno in tanti olii capienti al prezzo della voce (2). Della intera valutà soli ducati 130. erano stati dal Montuoro sborsati (del rimanente se n' era promesso grano per l' annona di Parabita, che poi non fu consegnato): e questi passarono direttamente al Garzia, il quale, siccome solo amministrarli dovea; così nel punto d' indennizzare il correo Cataldi dichiarò, che di quel denaro dovea valersene *per bisogni dell' Università di Parabita* (di cui era Sindico): *e promise colle rendite della medesima pagare in olio lo detto Signor Montuoro* (3). Ad Aprile del 1774. si portarono in Gallipoli Saverio Garzia ed il Duca, e soddisfecero la cambiale *con danaro pervenuto dalla vendita di una possessione, dal detto Garzia fatta al medesimo Duca*, come confessarono in tempo della soddisfazione a Montuoro (4), e com' era eziandio pubblico, e notorio in Parabita (5).

III. La cambiale trattanto rimase in potere del creditore, perchè gl' intrighi della Posta, che cadeva in quel giorno, gl' impedirono di far diligenze, trovarla, e ristituirla al Garzia: il quale nondimeno pochi giorni dopo, e segnantamente nel dì *9.* del medesimo Aprile ritornò in Gallipoli (*6*), accompagnato da Notar Francesco Romano segre-

(2) *Fol.* 2. *vol.* 1., *e fol.* *6.* *vol.* 2. *crim.*

(3) *Fol.* 12. *vol.* 1., *e* fol. *16.* *dict.* *vol.* 2.

(4) *Fol.* 4. *dict.* *vol.* 2.

(5) *Fol.* 30., 32. *at.*, 35. *at.*, 38. *at.*, 40., 49. *at.* *dict.* *vol.* 2.

(*6*) Lo ha riferito il Consolato di Gallipoli *fol.* 58. *dict.* *vol.* 2.

gretario del Duca, e fabro peritissimo d'ignominiosi agguindolamenti (7): e nell'atto che Montuoro voleva, in segno della seguita soddisfazione, retrofirmarla; gli fu insinuato da Notar Romano a lasciarvi spazio, da potere il Duca apporci *alcune riserve per sua cautela* (8). D. Baldassarre Montuoro non si avrebbe fatto aggomitolare: ma la prevenzione del contratto passato tra 'l Duca, e Garzia: la buona opinione, che allora aveva del primo: e l'annuente presenza del secondo, ingannarono la di lui buona fede, seducendolo a firmare la lettera di cambio in quel luogo della parte dorsale, che gli fu dal Romano additata (9): benvero *di tal pagamento contentata*, *e retroscritta la detta cambiale*, *ed estinta fu consegnata al detto Garzia* (10). Vede ognuno, che cotesta cambiale *estinta*, *contentata* dal creditore, ed al debitore *restituita*, non poteva più contenere nè credito, nè debito: e conseguentemente nè azione, nè obbligazione. Il Duca di Parabita nondimeno richiama in vita co' suoi prodigii la *estinta cambiale*: e questa, riaprendo gli occhi, vede, che più a Montuoro non si appartiene, perchè da costui a Gio: Luca, e Saverio Costa era stata ceduta. Montuoro però egualmente che i Costa si confessano ignari di cotesta miracolosa risurrezione: negando gli uni di essere cessionarii (†), come l'altro di esser cedente (††). Nasce dunque la curiosità di sapere la storia di questo perniciosissimo vampiro: eccola religiosamente narrata.

IV. Dalle mani di Garzia passa la cambiale in quella di Notar

(7) Come si legge nell'anzidetta relazione del Consolato: e vi è ancora documento negli atti *fol.* 125. *dict. vol.* 2.

(8) *Fol.* 27. 30. *dict. vol.* 2.

(9) Come si legge nella relazione del medesimo Consolato §. *Si è similmente provato*, in fine.

(10) *Fol.* 4. *dict. vol.* 2.

(†) *Fol.* 71., 77. *vol.* 1., *fol.* 90. *vol.* 2.

(††) *Fol.* 5. *vol.* 2. *crim.*

Romano, il quale, secondo gli ordini ricevuti dal Duca, nello stesso dì 9. di Aprile cerca un Notajo: gli viene indicato per accidente Notar Giuseppe Sambati, cui mostra la cambiale: e, celandosi essere anch' egli Notaro, lo richiede di scrivere su la firma in bianco di Montuoro una cessione di ragioni a beneficio de' Negozianti Genovesi stabiliti in Gallipoli, Gio: Luca e Saverio Costa, per indi protestarla ad istanza de' cessionarii. Notar Sambati riceve la cambiale, e corre a Montuoro, per assicurarsi dell' autenticità della di lui firma: non gli vien fatto in quel giorno di rinvenirlo: restituisce la cambiale, come l' avea ricevuta a Notar Romano, il quale nel dì 12. ritorna da Sambati, e questi cerca nuovamente di Montuoro, ed anche in vano, se non che i giovani dello studio lo assicurano, che autografa sia la firma: cede finalmente alle importune premure di Notar Romano, scrivendo coll' antedata del detto dì 9. la dettatagli girata a beneficio de' Costa, senza accertarsi della volontà del supposto girante (11): talchè avvertito da Montuoro medesimo della contraria sua idea; non fu più a tempo di riparare (12). Intanto in quell' unico giorno 12. Aprile si forma la girata: si rileva (ma in piazza) il protesto contra Cataldi e Garzia (13): contro di ammendue si spediscono dal Regio Consolato di Gallipoli le lettere esecutoriali (14): parte allora allora segretamente per Parabita un Subalterno ad oggetto di carcerare il solo Antonio Cataldi: nello spazio di quattro giorni, tra' continui clandestini abboccamenti col Duca, (da chi pur viene furtivamente spesato (15)) non può riuscirgli la carcerazione desiderata, e perciò nel quinto, cioè nel dì 16., s' incamina per

(11) *Fol.* 22., 27. *vol.* 2. *crim.*
(12) *Fol.* 27., e 30. *dict. vol.*
(13) *Fol.* 3. *vol.* 1.
(14) *Fol.* 1., e 4. *vol.* 1.
(15) *Fol.* 38. *vol.* 2., e li testimonj *fol.* 40., 47., ed altrove.

per altro sentiere : chiede agli Amministratori di quella Università fede di ciò, che soltanto il Cataldi possiede (16): e tutto nell' istesso giorno gli vien sequestrato (17), e consegnato a Domenico Ruffo (18), *nemico giurato dello Cataldi* (19), mentre il correo, anzi 'l principal debitore Garzia, confederato col Duca, trastulla sicuro, ed assicurato col Subalterno : a' 19. si spedisce il mandato *ad reluendum* contra li debitori (20), ma non si notifica che al solo Cataldi (21) : Frattanto il Duca trà le dolcezze della principiata vendetta, cade nella bassezza di far affiggere nella Piazza di Parabita una capricciosa cartella scritta di proprio pugno, con la quale, in nome del consegnatario Ruffo vien subastato il frutto di un podere di Cataldi sottoposto al sequestro (22). In questa precipitosa irruenza chi non vede lo spirito di vendicativa oppressione ?

V. Antonio Cataldi nulladimeno, scampato fortunatamente dagli artigli de' berrovieri, mercè l' avviso datogli da voce pietosa, corre nel Consolato di Gallipoli, ove trova congegnato l' esecrabile tracciamento : toglie la maschera dal volto di coloro, che figurato avevano in quella scena, e scopre personaggi mentiti, perchè Montuoro, che aveva rappresentato il carattere di cedente, e Costa quello di cessionario, lo assicurano, che altri avea fatto senza loro saputa quella oscena rappresentanza (come lo hanno seguentemente ratificato con giuramento in giudizio (*)) : ed allora si avvide (e chi mai non lo avrebbe avverti-

A 3 to?)

(16) *Fol.* 3. *vol.* 1.
(17) *Fol.* 6.
(18) *Fol.* 18. *vol.* 2. *crim.*
(19) *Dict. fol.* 58.
(20) *Fol.* 9. *vol.* 1.
(21) *Dict. fol.* 9. *a t.*
(22) *Fol.* 17., *e* 40. *dict. vol.* 2.
(*) Montuoro *fol.* 32., 33. *vol.* 1. *&* *fol.* 27. *vol.* 2. Costa *fol.* 90. *vol.* 2.

to?), che il bandolo della voluta sua perdizione trovavasi 'n mano del Duca: quindi proccura interciderlo con le cesoje di due separati giudizj nel medesimo Consolato introdotti. A' 25. dell' istesso mese di Aprile presenta presso gli atti biglietto di deposito di pubblico Negoziante per la somma corrispondente all' esecutorio, deducendo la nullità dell' azione contro di lui promossa a nome de' Costa, con la specificazione di mai non dovers' il deposito a' medesimi liberare (23); ed a' 29. istituisce formale accusa per la espiazione della falsa gira maliziosamente adattata sull' autografa soscrizione di D. Baldassarre Montuoro (24). Quindi sorgono due processure contemporanee: una pecuniaria, l' altra di malefizio, che separatamente analizzare conviene, comechè l' una serva all' altra di face.

Stato del Giudizio civile.

VI. Dopo il deposito fatto da Cataldi nel Consolato, li pseudocreditori Costa ne dimandarono la liberazione a loro benefizio (1). Si oppose Cataldi (2), e dal Consolato a' 4. di Maggio 1774. fu impartito termine sommario, riservando a miglior tempo la provvidenza su la chiesta liberazione (3). Ne appellarono gli attori nel supremo Magistrato di commercio (4), riportandone anche gli ordini per la trasmissione degli atti (5). Si trasmise-

(23) *Fol.* 20. *vol.* 1.
(24) *Fol.* 1. *vol.* 2. *crim.*
(1) *Fol.* 25. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 27.
(3) *Fol.* 34.
(4) *Fol.* 36., e 41.
(5) *Fol.* 45.

ſmiſero, ed a' 26. di Settembre dal Magiſtrato fu riſoluto, che il Conſolato di Gallipoli aveſſe eſeguíto il ſuo decreto, e continuato a far giuſtizia, dando luogo, in caſo di gravame, all' appellazione (6). Per parte de' Coſta ſi produſſero a' 30. di Settembre le nullità col depoſito di 24. ducati (7).

VII. Prima di rapportare il fato infelice di queſte nullità infruttuoſe, giova premettere, che ſebbene a nome dei Coſta ſi erano le medeſime preſentate, come a' lor nome ſi era il giudizio incominciato, e proſeguito; tuttavolta il Duca era quello, che con mentita maſchera agiva: tanto è ciò vero, che a' 27. Luglio 1774. Gio: Luca Coſta depoſe nel Conſolato di Gallipoli, che all' infuori di una ſemplice prevenzione uſatagli dal Duca di volergli girare una cambiale, e di un interrogatorio fattogli poche ore dopo da Notar Sambati, ſe gli era nota l' idea del Duca iſteſſo; tutto il reſto gli era ignoto, perchè poi " non più ho veduto (dic' egli) nè detto „ Notar Sambati, nè il Duca a darmi premura per lo „ ricupero di quel, che mi ſi voleva girare, nè per l'e„ ſecuzione contro de' debitori . . . . . . Io niente ſapevo „ di detta eſecuzione, perchè non era ſtato richieſto per „ lo proteſto di detta cambiale per parte di detto Du„ ca, che me ne avea parlato, nè per la ſpedizione del„ le lettere eſecutoriali, nè per altro, nè mai ho pa„ gato dritto a queſto Tribunale del Conſolato per que„ ſta cauſa „ (8). E ſotto il dì 30. dello ſteſſo meſe di Luglio ratificò con una ſeconda dichiarazione le coſe medeſime (9): anzi, avendo ſeguentemente ſaputo, che dal Magiſtrato del Commercio era ſtata confermata la provvidenza del Conſolato; dichiarò a' 20. di Ottobre 1774. " che non intendea contradire, im-

A 4 „ pugna-

(6) *Fol.* 72.
(7) *Fol.* 74.
(8) *Fol.* 90. *vol.* 2.
(9) *Fol.* 77. *vol.* 1.

„ pugnare , o produrre nullità contro i decreti del „ Supremo Magiſtrato , ma con piena raſſegnazione in- „ tendea ubbidire a quanto dal medeſimo ſarà diſpoſto ; „ annullando perciò , e rivocando qualunque rimedio dal „ ſuo Procuratore preſſo quegli atti ſarà prodotto „ : riconfermando nel tempo medeſimo quanto nel precedente meſe di Luglio con geminati atti diſtinti avea dichiarato (10). In conferma di queſte verità concorre un ſecondo fatto. Le nullità diviſate ſi eran prodotte in nome de' Coſta, ma ſenza loro diſpoſizione: il Duca ne avea dato gli ordini (11) : ed il Procuratore, dopo di averli eſeguiti, aveva addoſſato al Duca medeſimo cambiale della ſomma depoſitata per accompagnare le nullità. La cambiale incontrò la diſavventura di rimanere difettoſa di pagamento, e tornare in Napoli proteſtata : quindi avvenne, che ad iſtanza del Proccuratore fu ſpedito dal Magiſtrato medeſimo l' eſecutorio contro del Duca (12), il quale da tali poco onorevoli avvenimenti fu conſigliato ad abbandonare l' impegno di far diſcutere le nullità, che rimaſero per ſei anni ſoſpeſe.

VIII. In queſto intermedio tempo d' inazione Antonio Cataldi dimandò , ed a' 20. di Luglio 1776. ottenne dal Commeſſario decreto, col quale fu ordinato, che, dandoſi dal ricorrente idonea cauzione; ſe gli foſſe reſtituito l'olio depoſitato (13) : decreto confermato a' 16. del 1777. finodalmente dal Tribunale (14) in grado di gravame, che compariva prodotto da' Coſta (15). Torniamo alle nullità.

IX. Sperava il Duca, che, abbandonando egli la cauſa civile , Antonio Cataldi avrebbe dimenticato la criminale : ma

(10) *Fol.* 71. *vol.* 1.
(11) *Fol.* 83.
(12) *Fol.* 86.
(13) *Fol.* 125. *at.* *vol.* 1.
(14) *Fol.* 132.

ma poichè vide in costui sentimenti diversi; gli tornò il prurito di far discutere le nullità divisate; le quali a' 5. di Settembre 1780. meritarono l' onore del seguente decreto." Le nullità non ostano: e si liberi 'l deposito a „ tenore del piano di fondazione: ferma rimanendo la „ pleggeria ordinata dal Signor Commessario nel suo de„ creto *fol.* 125. e confermata dal Tribunale *fol.* 135.; „ così ec. „ (16). Per esecuzione di un tal decreto furono gli atti restituiti al Regio Consolato di Gallipoli, ove a' 7. Dicembre 1781. Gio: Luca Costa retrocedè al Duca il sognato credito contra Cataldi e Garzia (17): ed il nuovo cessionario, profittando dell' assenza del suo competitore, pugnò solo, e ne riportò (come dovea necessariamente avvenire) compiuta vittoria. Le sue cabale fecero, che Antonio Cataldi non avesse trovato in Gallipoli difensore (18). Intanto fu da lui solo l' impartito termine compilato. Li due cardini principali, su i quali conobbe il Duca, che dovea raggirarsi tutta la pruova, erano, che il credito di Montuoro non fosse stato soddisfatto nè da Cataldi, nè da Garzia (†); e che da lui fosse stato pagato Montuoro (††). Ma giova avvertire, che l' uno non fu avvalorato da testimonio alcuno: e l' altro fu confermato soltanto dai Notari Romano, e Sambati, rei anche questi com' egli dello stesso delitto, e così tra loro discordi, ed alle indubitate prove fiscali contrarj, che le loro deposizioni non sono, che un' ammasso di vergognosi mendacj, come in altro luogo si farà chiaro. Ciò non ostante a' 17. di Giugno 1782. fu interposto decreto diffinitivo (19), col quale fu condannato il solo Cataldi a consegnare al Duca stesso

 stara

(15) *Fol.* 126., 129. *at.*
(16) *Fol.* 135.
(17) *Fol.* 138.
(18) *Fol.* 62., 63. *vol.* 2. *civ.*
(†) *Fol.* 3., e 5. *vol.* 2. *civ. artic.* 8.
(††) *Dict. fol. artic.* 3., e 4.

ſtarà ſettantadue , e pig. dodici olii : fu condannato alle ſpeſe della lite : e gli furono riſerbate le ragioni contra Garzia da ſperimentarle nella G. C. , ove fu ſuppoſto , che pendeſſe giudizio di Sen. Conſ. Macedon. . Ogni parte di coteſto decreto è piena di moſtruoſe ſconcezze , che ſi preciſeranno a ſuo luogo.

X. Fu ſollecito Antonio Cataldi a giovarſi del rimedio dell' appellazione , che a' 19. dello ſteſſo meſe produſſe. Strepitava il Duca, che queſta ſi foſſe ammeſſa ſoltanto *quoad actum devolutivum* (20) : ma il Supremo Magiſtrato di Commercio, ſuperiore a quei riguardi , de' quali il Conſolato di Gallipoli non avea ſaputo ſpogliarſi , l' ammiſe *quoad devolutivum* , & *ſuſpenſivum* (21). Gli atti ordinatorj di queſto giudizio , traſferito in ſeconda iſtanza nel Tribunale di Commercio, trovanſi già formati : ed il Duca, ſia, che conſervi la mal fondata ſperanza di bubbolare 130.: 30. ad Antonio Cataldi , come da principio ſi è luſingato: ſia, che voglia accreditare il giudizio civile, per farſi ſcudo nel criminale : o ſia finalmente (com' è veriſimile) l' uno e l' altro intendimento ; affretta con premuroſe iſtanze la deciſione . Qualunque ſia la cagione delli di lui ſollecitamenti, vedrà dimoſtrate tra poco vacillanti e mal ſicure le baſi, ſu le quali ha innalzato il ſuo rovinoſo edifizio .

Ana-

(19) *Fol.* 64. *dict. vol.* 2.
(20) *Fol.* 26.
(21) *Fol.* 28. *vol.* 3. *civ.*

Analisi del Giudizio criminale.

XI. La riferita querela di Antonio Cataldi partorì decreto di giudiziaria informazione a dì 29. Aprile 1774. (1): e da questa nacque altro decreto a' 9. Maggio di citarsi *ad informandum* Notar Giuseppe Sambati, Luca e Saverio Costa, D. Giacinto-Maria Ferrari Duca di Parabita, Notar Francesco Romano, e Saverio Garzia (2), come furono effettivamente tutti citati (3), all' infuori di Saverio Costa, che trovavasi assente. Gravaronsi nel Magistrato di Commercio i rei della intera processura formata dal Consolato, non che della citazione *ad informandum*, ed ottennero gli ordini della trasmissione degli atti " data „ prima da' ricorrenti cauzione nel Consolato, ed ingiun- „ tosegli il mandato di presentarsi ad ogni ordine del „ Magistrato suddetto „ (4). Non è credibile quanto si ha dovuto stentare, per indurre il Duca all' adempimento di quegli ordini, che aveva egli stesso ottenuto. Il vestire la ignominiosa divisa di reo: il confondersi con lo stesso mandato, ed uguagliarsi a tanti altri furfanti: e l'umiliarsi al cospetto di due Consoli da lui con replicate precedenti istanze abbiettati; eran tanti pugnali, che gli trafiggevano il cuore. Contumacie incusate (5): relazioni del Consolato (6): replicati ordini minacciosi del Tribunale di Commercio (7), per vincere la di lui ripugnanza; tutto fa conoscere in quale stato di furore doveva essere immerso l' agitato suo spirito. Gli convenne finalmente piegare la fronte, e sottoporsi co' suoi compagni al pre-

 scrit-

(1) *Fol.* 3. *vol.* 2. *crim.*
(2) *Fol.* 76.
(3) *Fol.* 78. *ad* 81.
(4) *Fol.* 107., & *fol.* 2. 7. 8. *vol.* 3.
(5) *Fol.* 110. *vol.* 2. *crim.*
(6) *Fol.* 114.
(7) *Fol.* 116. *vol.* 2. *crim.*, & *fol.* 11. *ad* 15. *vol.* 3.

scritto mandato (8). Furono allora trasmessi gli atti nel Supremo Magistrato di Commercio, ove propostasi a dì 11. Luglio 1776. la causa; fu interposto il seguente decreto: *Firmis remanentibus mandatis*, *cum quibus* (rubricati) *reperiuntur*; *CITRA PRÆJUDICIUM PROBATORUM*, *prosequantur diligentiæ*: *& rescribatur Regio Tribunali Consulatus juxta appuntamentum* (9). L'appuntamento fu di rescriversi al Consolato „ che avesse appurato l'assunto del Cataldi, cioè, che la suddetta cambiale fosse „ stata soddisfatta al creditore Montuoro dal Garzia, col „ prezzo a costui pervenuto dalla vendita di una di lui „ chiusura „ (10).

XII. Il non essersi potuto cotesto assunto manifestamente verificare per la collusione passata fra 'l venditore, il compratore, e Notar Romano; che avea stipulato il contratto, confederati tutti ad occultarne le traccie; ha dato al Duca motivo di cantare vittoria pria del trionfo. Il Magistrato, dic'egli, ha ordinato il prosieguo delle diligenze, perchè mancava la prova dell'accusato delitto: dopo le medesime non si è potuto acquistare quella prova, che si andava cercando: dunque è in sicuro la mia salvezza. Io all'incontro, prescindendo dalle macchinazioni praticate dal Duca, e dalle condiscendenze usategli dal Magistrato nel tempo, che coteste diligenze furono proseguite; dimostrerò a suo luogo, che sieno fallaci le premesse di questo sillogismo tante e tante volte inutilmente proposto, e che per conseguenza sia erronea la dedotta illazione. Intanto mostravansi così contenti 'l Duca, ed i suoi compagni dell' anzidetto proseguimento delle diligenze, che avventurarono la dimanda di essere dal Magistrato assoluti. La provvidenza fu d' incombenzare il Consolato di Gallippoli per costituire li rei (11): come infatti nel mese

(8) *Fol.* 113. 123.
(9) *Fol.* 127. *d. vol.* 2.
(10) *Fol.* 128.
(11) *Fol.* 2. *vol.* 5.

mese di Luglio del 1781. furon tutti costituiti (12), all' infuori del Duca, il quale, credendo di avvilirsi, presentandosi al Consolato, corse in Napoli per costituirsi nel Tribunale di Commercio, come seguì a 21. dello stesso mese di Luglio (13): indi a nome de' rei fu dimandata la loro abilitazione (14), e dal Magistrato nella giornata campale de' 7. di Settembre 1781. fu decretato: *quod procedatur ad ulteriora, & ad ea, quæ incumbunt, cum eodem mandato, petita abilitatione in provisionem non obstante* (15). Ma per parte de' rei, li quali, trovandosi col mandato *ad omnem ordinem* commodissimi, cercavan tutte le vie di prolungare il giudizio, e defatigare l'accusatore; si produssero le nullità (16), nella discussione delle quali fu proferito a 4. Giugno 1782. il seguente decreto: *nullitates obstare, ac proinde restituatur depositum. Non esse verò locum adhæsioni nullitatum respectu Ill. Ducis Parabitæ, & Xaverii Garzia tantum: esse verò locum respectu aliorum rubricatorum; ac proindè decretum dicti Supremi Magistratus fol. 38. exequatur cum effectu respectu dicti Illustris Ducis, & Xaverii Garzia, cæteri autem rubricati abilitentur in provisionem. Hoc suum &c.* (17)

XIII. Conobbe allora Antonio Cataldi il torto, che alla sua ragione non meno, che a quella del Fisco si era fatto, con la precisione contenuta nell' espressato decreto: tuttavolta costante nelle sue determinazioni di rispettare qualunque si fosse ogni decisione del Magistrato, fece istanza, che si proseguisse il giudizio, e che il Duca, come reo confesso, legitimato avesse in Ruota il suo costituto (18). Per questo atto della dimandata ratifica fu a' 24. Gennaro 1782. stabi-

A 7 lita

(12) *Fol.* 28. 30. 32.
(13) *Fol.* 136. *vol.* 4.
(14) *Fol.* 37. *vol.* 5.
(15) *Fol.* 38. *d. vol.*
(16) *Fol.* 50. *e* 51.
(17) *Fol.* 72. *at.*
(18) *Fol.* 40.

lita la giornata del dì 31. del mese istesso (19): ma egli credendo di poter evitare questo dolorosissimo passo, si determinò à due disperati espedienti, quanto puerile il primo, altrettanto ignominioso il secondo. Ricorse alla M. del Sovrano, accusando la decisione del Supremo Magistrato di Commercio irregolare, ed ingiusta, unicamente perchè contraria al sentimento del solo Avvocato fiscale: e contemporaneamente si dispose ad allontanarsi da Napoli, credendo, che Parabita fosse per lui un sicuro confugio (come per altro lo è stato per qualche tempo.) Il primo di essi divenne inutile per la giustizia del Magistrato, il quale riferì al Rè, che la decisione era seguita con sentimento uniforme di tutto il Tribunale, per cui gli venne rescritto, che avesse mandato ad esecuzione il suo decreto: ma il secondo fu mandato per allora ad effetto, benchè poi abbia prodotto un amaro, dispendioso, ed inutile pentimento, di cui eccone il breve racconto.

XIV. Avvisato Antonio Cataldi, che il suo querelato si preparava a fuggire da Napoli, non ostante l'ordine di dovere ratificare in Ruota il suo costituto, sospeso poi dalle riferite rappresentanze, che si eran dovute fare al Sovrano; fece istanza per le provvidenze corrispondenti (20), e precedente uniforme istanza fiscale, gli fu a' 10. d'Aprile 1782. imposto ordine, che non si fosse appartato (21); Ma egli, ciò non ostante, nella notte degli undici del medesimo Aprile partì clandestinamente: e per istrade tortuose, che gli prolungarono il cammino, giunse in Parabita (22). Rinovate però le istanze dell' accusatore e del Fisco (23); fu a dì 11. Giugno 1782. ordinato, ch' egli, e Saverio Garzia si fossero frà 20. giorni presentati personalmente nel Magistrato. Da un Alguzzino della Regia Udienza di Lecce

(19) *Fol.* 52.
(20) *Fol.* 67.
(21) *Fol.* 68.
(22) *Fol.* 72.
(23) *Fol.* 75. 76.

Lecce il suddetto decreto fu al Duca notificato, il quale ebbe la impudenza di far mettere in carcere l' Alguzzino, per cui una nuova accusa pende ancora indecisa. Stanco il Tribunale di più vincere impedimenti, ed eccezioni per lo spazio di due anni continui proposte da' rei, per isfuggire l' ordinata presentazione; finalmente ordinò, che si fossero carcerati. Il Duca prevenuto di un tal complimento poco obbligante; è ritornato frettoloso, forse più che non era partito: ai 14. Aprile del corrente anno si è presentato (24): ed ai 28. dell' istesso mese si è col medesimo contestata la lite (25): val dire nel giorno appunto, in cui si compivano diece anni dal dì dell' accusa: circostanza, che merita riflessione, per indi dedursi quanto i rei hanno defatigato l' accusatore Cataldi, e quanto questi siasi dispendiato nella continuata, e mai non interrotta processura di un intero decennio.

XV. Saverio Garzia frattanto, fidato nella protezione del Duca, il quale gli avea promesso di non fargli soffrire molestia alcuna, continuava ad essere contumace alle chiamate del Tribunale, ed assicurato (non già sicuro) girava vagando la Provincia di Lecce, quando a dì .... Giugno prossimo passato da un Subalterno spedito dall' Avvocato fiscale della Regia Udienza di Lecce (cui aveva il Magistrato affidata l' esecuzione degli ordini suoi) fu carcerato in Gallipoli, e custodito nelle pubbliche carceri di quella Città (26). Il Duca in questo incontro fece due tentativi: col pretesto della mutazione dell' aere pretese (in nome per altro di Garzia), che fosse il medesimo escarcerato, per presentarsi dopo le ferie autunnali: e contemporaneamente fece istanza, che si fosse la sua causa decisa, anche prima della venuta del correo Garzia

(24) *Fol.* 153.
(25) *Fol.* 156.
(26) *Fol.* 168. *v.* 5.

zia (27). Alla prima dimanda il Magiſtrato riſpoſe con ſuo decreto, che dandoſi dal Garzia cauzione di pubblico Negoziante di preſentarſi perſonalmente dopo le ferie Autunnali, ſi foſſe eſcarcerato (28). Queſta cauzione non ſi è data, e conſeguentemente la ſcarcerazione non è ſeguita: anzi con ſuo memoriale, diretto da quelle carceri a S. M., ha fatto ſapere il Garzia, che quanto ha egli oprato, ed opera in queſto giudizio, tutto lo ha fatto a compiacenza del Duca, che lo ha violentato per farlo, fino a mantenerlo lontano, e diſubbidiente agli ordini del Magiſtrato, col ſeducente aſſegnamento di dodici grana al giorno. Queſte ſole voci del Garzia dovrebbero eſſere d'inſuperabile oſtacolo all'altra dimanda del Duca. Comechè nondimeno, preſto o tardi, uniti, o ſeparati dovranno coſtoro eſſere giudicati; io per dilucidamento del Giudizio civile, e criminale, dimoſtrerò vere le ſeguenti ſoritiche propoſizioni, ricavate da incontraſtabili monumenti, che eſiſtono ne' proceſſi, ed autorizzate dalle perenni diſpoſizioni del Dritto. I. Il Duca di Parabita non ha mai ſoddisfatto a D. Baldaſſarre Montuoro il credito di duc. 130. 30, che queſti rappreſentava contro Saverio Garzia, ed Antonio Cataldi. II. D. Baldaſſarre Montuoro, non eſſendo ſtato ſoddisfatto dal Duca, non ha ceduto nè a coſtui, nè ad altri le ragioni di creditore. III. Non avendo D. Baldaſſarre Montuoro ceduto ad alcuno il ſuo credito; la ceſſione, che comparisce dal medeſimo fatta, è nulla egualmente chè criminoſa; come nulla, non produce alcun effetto civile: come criminoſa, dev'eſſere condegnamente punita. IV. Il Duca di Parabita è ſtato l'Autore della falſa ceſſione del credito di Montuoro: egli dunque dev'eſſere rigettato dal giudizio civile, e proporzionevolmente caſtigato nel criminale.

PRO-

(27) *Fol.* 169.
(28) *Fol.* 170.

PROPOSIZIONE I.

Il Duca di Parabita non ha mai soddisfatto a D. Baldassarre Montuoro il credito di ducati 130. 30, che questi rappresentava contra Saverio Garzia, ed Antonio Cataldi.

XVI. DAlla concludente prova fiscale, e più d'ogn'altro dalle voci medesime del creditore Montuoro, si rileva di essere stato egli soddisfatto con denaro del debitore Garzia (§. II.): Il Duca all'incontro ha detto nel suo costituto, che abbia egli soddisfatto la cambiale a Montuoro, e che da questo perciò gli sia stata ceduta, per avvalersene a suo piacere: talchè si lusinga dar ad intendere al Magistrato, che tutti gli atti posteriori da lui procurati, cioè, girata a benefizio de Costa, spedizione di lettere esecutoriali, atto di sequestro, e quante altre soverchianze ha praticato contra Cataldi; tutto sia stato legittimo effetto della communicatagli sì ragione di creditore. Antonio Cataldi per liberarsi da queste tenebre aveà dimandato, che il Garzia medesimo dichiarato avesse li veri fatti: con ordini reiterati così era stato prescritto (1): mà notificato D. Domenico-Maria de Cesare; questi, come Procuratore del Garzia, replicò, che la dichiarazione voluta si fosse chiesta al di lui principale (2): come Procuratore del Duca all'incontro, si gravò con estemporaneo rimedio d'istanza di contrario imperio (3): bisogna dunque cercar altrove li necessarii rischiaramenti per discernere il bianco dal nero, il vero dal falso.

(1) *Fol.* 19. 20. *vol.* 3.
(2) *Fol.* 20. *at.*
(3) *Fol.* 21. *d. vol.*

XVII. Nel conflitto di due contrarie aſſertive io dimoſtrerò regolare la poſizione del Fiſco: mendace quella del reo, il quale niun documento ha prodotto per conteſtare quanto aſſeriſce: e quindi potrei con ragione pretendere, che alla prova fiſcale, non alle nude voci del reo, doveſſe il Magiſtrato attenerſi. Ma io non intendo fomentare la giuſta rigidezza del Fiſco, e vorrei credere al Duca: non per tanto per indurmi a crederlo, è neceſſario, ch' ei mi dica *come*, e *perchè* ha ſoddisfatto ſenza mandato un debito di pertinenza non ſua.

XVIII. Naſce la mia curioſità dall'aver io negli atti, e ſignantemente nel di lui coſtituto oſſervato, ch' egli in quel tempo appunto, in cui dice di aver ſoddisfatto, trovavaſi debitore dello ſteſſo Montuoro in ducati 7793. 33. in virtù di lettere eſecutoriali ſpedite dalla Delegazione de' cambj; ed eraſi portato in Gallipoli, per ottenere il reſpiro di ſei anni, come l'ottenne dal ſuo creditore (4). Se dunque era allora inabilitato a pagare li debiti proprii (5); non ſi può credere, che in tempo per lui sì calamitoſo aveſſe potuto e voluto darſi la pena di pagare gli altrui (6).

XIX. Trovo bensì negli atti, che il reo a quel *come*, ed a quel *perchè* abbia riſpoſto: ma nel riſpondere ſi è impelagato, e ſmarrito. Avea detto Montuoro di eſſere ſtato soddisfatto con danaro contante (n. II.). Il Duca nell'additare il *come* avea pagato, non ardì affacciare moneta, perchè reſtavaſi ſmentito dalle ſue notorie ſtrettezze (n. XVIII.): Diſſe dunque, ch' era entrato eſpromiſſore a Montuoro per Cataldi, e Garzia. Coteſta eſpromiſſione, oltre di eſſere ſmentita da ciò, che Montuoro reiteratamente atteſta, e depone; non può eſſer vera aſſolutamente per gli argomenti, che la diſtruggono.

XX. Se Montuoro aveſſe ceduto al Duca eſpromiſſore il credito di Cataldi, e Garzia; avrebbe dovuto riſcuotere nuo-
va

(4) *Fol.* 136. *vol.* 4.
(5) *Fol.* 94. 95. *vol.* 4.
(6) *Moro pratt. crim. lib.* 1. *cap.* 58. *n.* 8.

va cautela dal Duca stesso, o dargli debito ne' libri del suo negozio, semprechè dovea privarsi, come in fatto restò privo, della vecchia cautela, o sia della cambiale de' debitori. Queste nuove cautele mai non sono state prodotte, perchè non vi sono mai state: dunque neppure l' espromissione si deve supporre. Avanti.

XXI. Se Montuoro a' 9. Aprile avesse ceduto al Duca espromissore il credito di Cataldi, e Garzia; non avrebbe nel seguente giorno de' 10. cimentato l' interesse, e 'l decoro, niegando a Notar Sambàti (da cui fu per parte del Duca specificatamente richiesto) la divisata cessione (7): e molto meno avrebbe con giuramento attestato, e poi anche deposto in giudizio, che il suo credito, perchè estinto, non era stato da lui ceduto ad alcuno (n. V.). Intanto ha niegato la cessione voluta, e 'l trasferimento del suo credito, senza che il Duca si fosse risentito, o doluto: bisogna dunque prestargli fede, e risguardar come sole i ritrovati di cessione, e di espromissione. Appresso.

XXII. Se Montuoro avesse ceduto al Duca espromissore il credito di Cataldi, e Garzia; il cessionario, avendo ritrovato litigioso il cedutogli credito, avrebbe chiamato in giudizio il cedente, per obbligarlo al peso della lite. Montuoro, creduto cedente, non è stato mai lodato in autore dal Duca, supposto cessionario: dunque bisogna confessare, che a questo niuna ragione, o regresso contra quello gli fosse appartenuto, e che men vera per conseguenza sia la espromissione vantata. Vi è molto di più.

XXIII. Se Montuoro avesse ceduto al Duca espromissore il credito di Cataldi e Garzia nel 1774.; il Duca nel 1775. (allorchè dovè fare il primo pagamento del suo debito, in cui suppone inclusa la partita della cambiale ceduta) o avrebbe dovuto pretendere la deduzione del cedutogli credito, divenuto litigioso, ed inesigibile; o avrebbe dovuto retrocederlo al cedente Montuoro. Ma no: egli

(7) *Fol.* 64. *vol.* 1. e come riferì il Consolato *fol.* 58. *vol* 2. §. si è benanche provato.

non solo paga la rata maturata, senza contradizione, o riserva; ma cede a compimento un credito di ducati 213. 30, che rappresentava contro Lionardo, e Saverio, Padre e Figlio Garzia. Uopo è dunque esser privo di criterio, per non comprendere la pantraccola della espromissione, e della quindi derivata cessione della cambiale, e consequentemente del figurato pagamento della medesima: non altrimenti che se un berlingatore Italiano, raccontando i suoi viaggi, asserisse di aver veduto Inghilterra: e domandato poi *come* fosse colà passato, dicesse di essere stato condotto dalla vettura. Questa falsa narrata maniera del suo tragitto in quell' Isola discoprirebbe, che non l' avesse mai veduta neppur dipinta. La espromissione raccontata dal Duca ha lo stesso perimetro della vettura per Inghilterra.

XXIV. Dal *come* passo a vedere, *perchè* il Duca si è dato la pena di addossarsi un debito alieno. Anche in questo si è poco, e male disimpegnato. Disse la prima volta „ che per far cosa grata a Cataldi, e Garzia di lui vassalli, e per darli respiro, vi annumerò fra' suoi conti „ con Montuoro la cambiale cennata. La seconda volta asserì „ che Montuoro procurò, e gli riuscì d' indurlo „ ad addossarsi il debito di Cataldi, e Garzia „. Cotesti due *perchè*, oltre d' esser contrarii a quel, che ha deposto Montuoro, cioè, di non aver mai riconosciuto il Duca per suo debitore di tal partita; sono anche tra loro contradittorj. Contradittorie cose sono, libera volontà di far cosa grata a' vassalli, e seduzione del creditore importuno. Comunque passata sia la faccenda, io non sono al caso di ricercare, se la sana morale permetta, o la buona educazione consigli ad ingerirsi ne' fatti altrui: è però indubitato, che ciò sia un' atto criminoso ne' pensieri dell' uno, e dell' altro Dritto „ *Culpa est* (avverte Pomponio (8)) „ *immiscere se rei ad se non pertinenti*: *id est* (come spie- „ ga Dionisio Gotofr.) *In quam Jus non habet*, *aut interes-* „ *se*

[8] *L. 36. ff. de R. J.*

„ *se* „ Fra' Canoni di Bonifacio VIII. si legge: *non sine culpa est, qui rei, quæ ad eum non pertinet, se immiscet*. (*) E nel caso presente la colpa sarebbe cresciuta, perchè il credito da Montuoro si sarebbe veduto passare nelle mani più potenti del Duca: ciò che nel Dritto espressamente si vieta (9). Or quando anche fosse vero (benchè vero non sia), che il Duca abbiasi addossato un debito di altri; pure in tal caso sarebbe reo di Stellionato, secondo le disposizioni Civili, e Canoniche, per essers' ingerito, ancorchè indifferentemente, ne' fatti altrui. Quanto maggiormente è dunque reo, vedendosi, che la sua ingerenza, non fu suggerita dalla orpellata premura di *far cosa grata a' suoi vassalli, e darli respiro*; ma consigliata dallo spirito di vendetta contro l' odiato Cataldi? In fatti in un giorno solo de' 12. Aprile si procurò clandestinamente il protesto in piazza, l' esecutorio senza *ostendatur*, gli ordini per la carcerazione. E questo è *far cosa grata*? Questo è *dar respiro*? No: Anzi questa è quella sevizia vietata dalle nostre patrie leggi a' Baroni colla minaccia di esser privati de' Feudi (10).

XXV. Il primo *perchè* dunque non è, che una sola: il secondo, benchè distruttivo del primo, non è meno ipotetico, cioè, che il Duca fosse stato astretto da Montuoro ad addossarsi 'l debito di Cataldi, e Garzia, perchè non avrebbe potuto altrimenti il creditore sperimentar le sue ragioni contro di costoro: non contra Cataldi, perchè trovavasi cognato del suo scritturale: non contra Garzia, perchè il di lui Padre avea dedotto nella G. C. per i debiti del Figlio l' eccezione del S. C. Macedoniano.

XXVI. Quando anche siffatti motivi dal Duca supposti non fossero stati espressamente da Montuoro smentiti, resterebbero eziandio dalla loro inverisimilitudine confutati. E' inveri-

(*) *C. 19. de R. J. in 6.*
(9) *L. 2. C. ne liceat potent. &c.*
(10) *prag. 1. e 3. de Baron.*

verisimile, che quel creditore, il quale per amicizia, e contemplazione usa riguardo al suo debitore, s' induca poi a cedere il suo credito ad altri, e permettere, che dal cessionario venga costui sacrificato, senza neppur usargli la convenienza di prevenirlo.

XXVII. La inverisimilitudine del secondo motivo discopre una nuova cabala criminosa, che qualifica il primo delitto. Si era già formata l' idea di astringere con irruenza, e precipitanza il solo Antonio Cataldi al pagamento della estinta, e poi risorta cambiale. Dovea necessariamente avvenire, che il Cataldi pagando, avrebbe astretto Garzia, vero e principal debitore. Si pensò dunque la maniera da eludere questo preveduto, e temuto regresso. L' Ulisse della meditata furfanteria, cioè il Duca di Parabita, chiede mandato di procura al solo Lionardo Garzia Padre di Saverio, ed altro mandato al Padre ed al Figlio uniti: li rimette in Napoli al suo Procuratore, il quale, per esecuzione del primo, oppone nella G. C. della Vicaria ai 6. Aprile 1774. l' eccezione del S. C. Macedoniano pel debito, che il figlio avea contratto con D. Baldassarre Montuoro (11): ed in forza del secondo ricorre nella stessa G. C. in nome del Padre e del Figlio, ed esponendo, che dopo l' amministrazione del peculio di quella Università di Parabita, era stato da' Razionali significato il Saverio nella somma di 600. ducati; dimanda di astringersi Antonio Cataldi, come quello, ch' era stato uno degli Amministratori, al rimborso di ducati 300. metà de' ducati 600. (12)

XXVIII. Non è questo il tempo di noverar le scempiataggini, che deturpano la processura di questo secondo giudizio. Taccio, che il Procuratore incaricato, nel primo libello faceva una satira al suo cliente Saverio Garzia, ed un panegirico al Duca. Non mi preme di far oggi sapere, che gli Amministratori della Università erano stati tre, e si doman-

(11) *Fol. 24. vol. 1.*

(12) *Fol. 1. proces. pro Leonardo & Xaverio Garzia cum Antonio Cataldi*

mandava dal Cataldi la metà della somma significata. E' superfluo avvertire, che la dimanda della soddisfazione d'un credito del Figlio era contraddittoria coll' eccezione del S. C. Macedoniano proposta per un debito del Figlio medesimo. Mi dispenso di riferire, che per giustificazione della dimanda fu presentato un falso documento della significatoria, che rimase poi smentito dal vero. La moderazione mi consiglia a passare in silenzio queste, ed altre inezie della processura additata: ma non posso fare lo stesso di quelle, che rilevo nell'altro giudizio del S. C. Macedoniano, che col presente ha più stretto rapporto.

XXIX. D. Baldassarre Montuoro a' 4. di Aprile 1774. fu soddisfatto. A' 6. dello stesso mese fu istituito nella G. C. il giudizio del S. C. Macedoniano (che non fu mai più proseguito, perchè siccome se ne ravvisava la malvagità nell' ingresso; così se ne prevedeva la tristezza nell'esito): dunque tanto è lontano, che Montuoro avesse ceduto il credito per timore della eccezione proposta; che anzi la medesima si dedusse dopo ch'era stato pagato. Nè potrebbe certamente trattenere il riso chiunque avvertisse, che cotesta petizione del Padre, in vece di notificarsi al creditore, fu intimata ad Antonio Cataldi, debitore anche questi. Ma io per abbondare nell'argomento, voglio supporre, che Montuoro avesse antisaputo quello che meditavano li Garzia. Più: voglio concedere, che prima di essere soddisfatto, gli fosse pervenuta la notizia del giudizio introdotto; anche queste ipotesi son poco favorevoli al Duca: mentre chi ha mai sognato di dire, che col proporsi soltanto l' eccezione del S. C. Macedoniano s' impedisca la via esecutiva e privilegiata di una lettera di cambio già maturata? Anzi quando sia vero, che il Montuoro, a contemplazione del suo scritturale, avea del riguardo per Antonio Cataldi; bisogna credere, che l'antiveggenza di volersi dedurre, o l'avviso di essersi dedotta l'eccezione anzidetta, avrebbero stimolato lo stesso Montuoro per farsi pagare da Saverio Garzia, prima che la eccezione del S.C. Macedoniano fosse pervenuta in istato (in cui non pervenne giammai) da impedire la riscossione del suo credito,

Vedesi dunque, come a fatto merigge, che la carota del timore concepito per la eccezione del S. C. M. mai non sia stata piantata nel pensiere di D. Baldassarre Montuoro: quindi, se il Duca tanto si compiace in gustandola; è probabile cosa „ che dall' ortaccio suo l' abbia ricolta „.

XXX. Dopo sì fatte premesse mi veggo in grado di conchiudere a questo modo. Il Duca di Parabita ha detto di aver soddisfatto a Montuoro il debito di Cataldi e Garzia: ma di questa esagerata soddisfazione non ha prodotto alcun documento, che distrugga la contraria posizione di Antonio Cataldi, e del Fisco: (cioè di essere stato il credito soddisfatto con denaro del debitore): dunque non merita fede: tanto magiormente perchè, avendo voluto individuare i motivi da' quali si dice persuaso al pagamento; questi si son trovati contradittorii: ed essendogli venuto in mente di additare la maniera del pagamento asserito; la medesima si è scoverta fallace: q. e. d.

PROPOSIZIONE II.

D. Baldassarre Montuoro, non essendo stato soddisfatto dal Duca; non ha ceduto nè a costui, nè ad altri le ragioni di creditore.

XXXI. SEcondo le primitive disposizioni, dovevano i Costa essere li ministri della rovina di Antonio Cataldi: ma da che costoro, o per economia de' loro interessi, o per timore della inquisizione, in cui si vedevano involti, o per debolezza di spirito, non sapendo, o non potendo resistere agli urti del vero, dichiararonsi nel Consolato ignari di quanto erasi congegnato in di loro nome; dalla fellonia di costoro fu il Duca obbligato a smascherarsi,

rarsi, facendosi autore di tutta la tela ordita: per cui nel giudizio criminale ha contestato la sua reità, ed ha discreditato l'azione promossa nel giudizio civile. Per sua giustificazione nondimeno ha soggiunto, che Montuoro gli avea ceduto la cambiale per usare tutte quelle irruenze che ha praticato: poichè non ignorava, che quello, il quale senza mandato soddisfa un debito dell'assente, o dell'ignorante, non subentra ne' dritti del creditore, se questo non gliene faccia nominatamente cessione (1). Ecco dunque la contesa in un bivio. Tutto sarà stato ben fatto, se la cessione allegata sia vera: tutto mal fatto, se mai non vi sia stata cotesta cessione. Io m' incamino pel secondo sentiero, dimostrando, che la medesima non potea farsi, nè fu fatta giammai.

XXXII. Che il pagamento estingua l'azione, e che l'azione estinta cedere non si possa; sono canoni della civile legislazione uniformi a' dettami della natura (2). Semprechè dunque il creditore Montuoro confessa il suo credito estinto con pagamento; questo esclude ogni cessione. Se però la medesima fosse non ostante seguita; la colpa del cedente sarebbe l'apologia del cessionario: dunque il punto della controversia si riduce a doversi ricercare, se l'azione contra Cataldi e Garzia sia stata mai (ancorchè illegittimamente) ceduta.

XXXIII. Montuoro, che comparisce cedente, e li Costa, che han fatto la figura di cessionarii, l' uno, e gli altri niegano concordemente di esser tali. Ove manchi 'l cedente, ed il cessionario, deve necessariamente mancare eziandio la cessione: ecco dunque il Duca smentito, e convinto. Per maggiormente convincerlo, si leggano li processi. Questi sono laidissimamente ripieni di perpetue contradizioni, non solamente del Duca con se medesimo; ma benanche del Duca co' suoi documenti, testimonii, e compagni. Ha egli detto nel suo costituto, che in occasione

(1) *L. 8. §. 3. ff. de neg. gest., & l. ult. C. eod.*
(2) *L. 67. ff. de solut. l. 1. C. de contr. tut. judic.*

ne di esfersi portato in Gallipoli , per ottenere dilazione da D. Baldassarre Montuoro per un suo debito col medesimo già maturato, per cui si erano spedite le lettere esecutoriali dalla Regia Delegazione de' cambj; questi nel concedergli la dilazione suddetta, volle, che addossato esso Duca si avesse il debito di Cataldi e Garzia : e perchè trovavasi come debitore soggetto ; dovè secondare i voleri del suo creditore , dal quale *fece allora girare la cambiale predetta in testa de' Genovesi Gio: Luca , e Saverio Costa , quale gira fu scritta da Notar Giuseppe Sambati ; e sottoscritta dal medesimo Montuoro , la fece girare a detti Genovesi , cò quali vi passava un conto di telerie* (2).

XXXIV. Un manifesto anacronismo disonora cotesto racconto. La cambiale di Cataldi e Garzia fu soddisfatta nei primi giorni d' Aprile del 1774. . Le lettere esecutoriali ad istanza di Montuoro contro del Duca furono spedite dalla Regia Delegazione de' cambj ai 16. Giugno 1773. , e l' istrumento della dilazione, in cui l'esecutorio si vede inserito , fu stipulato ai 7. del seguente mese di Luglio (3): valdire dopo quindici mesi , che la cambiale in quistione era stata già soddisfatta . Ecco dunque svanita l' occasione , in cui si dice accaduta la cessione suddetta . Esaminandosi poi la maniera, con la quale si narra seguita, si trova contradittoria.

XXXV. In tutte le carte scorbiate per parte del Duca precedentemente al di lui costituto, in tutte si dice fatta da Montuoro in bianco la cessione della cambiale , per valersene a suo piacere : come dopo alquanti giorni se ne avvalse , girandola ai Costa: e tutto ciò da'suoi testimonii medesimi è stato eziandio deposto. Egli all' incontro nel suo costituto non ripete già la sognata inettissima favoletta della cessione in bianco, vergognandosi di esporsi anch'egli alle derisioni; ma rapporta tutto contemporaneamente, ed ordinatamente seguito: la sua espromissione pei debitori a Montuoro: la

(2) *Fol.* 136. *vol.* 4.
(3) *Fol.* 45. *vol.* 2. *civ.*

la gira di costui per mano di Notar Sambati a benefizio de' Costa : indi la soscrizione del creditore cedente ; ond' è che nè pure il modo della cessione sia stato uniformemente riferito. L'istesso è accaduto per il luogo, in cui la medesima si dice avvenuta.

XXXVI. Secondo il rapportato racconto del Duca è manifesto, che la cambiale sia stata girata in casa di Montuoro: Notar Francesco Romano la vuole in sua presenza seguita nel fondaco de' Costa (4) : Notar Giuseppe Sambati costituito come reo a' 27. Luglio 1781., disse di averla scritta nel Fondaco, ed in presenza de' Costa (5) : esaminato come testimonio del Duca a' 4. Marzo 1782., disse d'averla stesa di suo carattere nella casa medesima di Montuoro (6) : Luca Costa è stato sempre costante nel confessarsi ignaro della gira suddetta ; dunque tanto è lontano, che fosse stata scritta nella presenza, e nel Fondaco de' Costa, quanto è falso, che sia stata scritta nella casa di D. Baldassarre Montuoro. Sicchè non si può mettere più in controversia, che il Duca nel racconto della supposta cessione fattagli da Montuoro, abbia mentito la occasione, il modo, ed il luogo. Ciò non ostante cotesti non veri episodii non dovrebbero esser molto considerati, quando vera fosse l' azione principale della rappresentanza. Semprechè il Duca effettivamente riportato avesse la questionata cessione, poco, o niente interessarebbe il sapersi in qual'occasione, in che modo, e dove riportata l' avesse ; ma l' atto istesso della cessione vedesi involto trà mostruose contradizioni, che la denigrano come non vera.

XXXVII. Per crederla tale, basta risovvenirsi di quel, che han detto Costa, e Montuoro : e molto più basta il vedere, che niun documento sia stato prodotto, per abbattere le costoro non equivoche negazioni : dunque neppure per

(4) *Fol.* 13. *vol.* 2. *civ. sup. artic.* 3.
(5) *Fol.* 28. *vol.* 5.
(6) *Fol.* 11. *vol.* 2. *civ. sup. artic.* 4.

per congetture, e per presunzioni può dirsi, che vero sia quanto il Duca asserisce.

XXXVIII. Ma piano: non voglio essere noverato tra' mendaci ancor io. Vi sono pur troppo negli atti rispettabili carte, che comprovano, e fanno eco alle voci del Duca: carte, che per la rinomanza de' loro famosi autori, Notar Francesco Romano, e Notar Giuseppe Sambati, meritano tutto il risguardo: ma questo non impedisce di chiamare ad esame la loro veracità.

XXXIX. Poco importa, che questi ragguardevoli due Notari vestano in questo stesso giudizio la medesima divisa del Duca, correi anch' essi dell' accusato delitto di falsità. Un siffatto lugubre ammanto non è gran fatto, che per ora si ponga in disparte: dunque avanti.

XXXX. Di Notar Francesco Romano tre confessioni esistono nel processo, una in qualità d' attestante (7), l'altra in qualità di reo (8), l'ultima in qualità di testimonio (9). In tutte intrepidamente sostiene, che Montuoro abbia ceduto al Duca di Parabita la cambiale. Alla sua intrepidezza nondimeno fa disonore il suo variloquio. Disse nella prima di essere stato presente, allorchè D. Baldassarre Montuoro *con sua firma in bianco cedè la cambiale, per farsi stendere da detto Signor Duca la gira*. Nella seconda suppone di essergli stata raccontata dal Duca la cessione fattagli da Montuoro. E nella terza soggiugne, che da Garzia gli era stato confermato questo racconto.

XXXXI. Disse nella prima, che portatosi in Gallipoli, incombenzato dal Duca, per fare stendere, e legalizare la girata a benefizio de'Costa; dimandò a tal uopo di un Notare, e gliene fu additato „ uno, DA LUI NON CONOSCIU-„ TO, che poi ha saputo essere Notar Giuseppe Sambati.„ Nella terza disse „ d' avere incontrato nella piazza di „ Gallipoli Notar Giuseppe Sambati SUO CONOSCENTE.„ Notar

(7) *Fol.* 54. *vol.* 1.
(8) *Fol.* 30. *vol.* 5.
(9) *Fol.* 13. *vol.* 2. *civ. sup. artic.* 3.

Notar Romano costituito come reo confessa „ che dopo la „ narrazione fattagli dal Duca della cessione in bianco, si „ foss' egli *nel medesimo giorno* portato in Gallipoli per fare „ stendere la girata „ . Notar Romano testimonio depone „ di essersi *dopo pochi giorni* portato in Gallipoli „ : talchè ora figura varii atti seguit' in diversi giorni, ed ora il descrive in un giorno solo perfezionati.

XXXXII. Nella prima disse „ che il debito di Cataldi, e „ Garzia fu dal Duca *bonificato* al suddetto Signor Montuoro „ . Nella seconda „ che il Duca gli avea detto „ di avergli voluto Montuoro dare, e *cedere nell' appuramento di certi conti* la suddetta cambiale. Nella terza „ che il Duca in discorso gli avea detto di avere „ egli estinto, e pagato *con denaro contante* a D. Baldassarre Montuoro il debito di Cataldi, e Garzia „.

XXXXIII. Nell' attestazione si legge " che Notar Sambati „ chiamato nel fondaco de' Costa, ivi scrisse la girata dettatagli, ma non volle autenticarla prima di parlar con „ Montuoro, come poi si suppone che avesse fatto „. Nel costituto, e nella testimonianza si vuole " che Notar „ Sambati prima fosse andato a parlar con Montuoro: indi, „ ritornato nel fondaco de' Costa, avesse scritto la girata. Un uomo sì vario merita fede? E pure non sono queste le sole contradizioni di Notar Francesco Romano. Altre più nefarie tra lui, e Notar Sambati ne additerò, che formano l' elogio d' entrambi.

XXXXIV. Notar Giuseppe Sambati è l' altro campione del Duca, della stessa tempra del primo: valdire, ch' è caduto anche quest' in manifeste contradizioni con se medesimo, non che coll' amico Romano. Egli è stato due volte nel caso di presentarsi al Consolato di Gallipoli, e come reo, per fare il suo costituto (10), e come testimonio, per favorire il Duca nel giudizio civile (11). In qualità di reo disse, che 'l suo primo incontro con Notar

(10) *Fol.* 28. *vol.* 5.
(11) *Fol.* 11. *vol.* 2. *civ.*

tar Francesco Romano, da lui non conosciuto, avvenne ai 9. d' Aprile : in qualità di testimonio lo riferì accaduto ai 4. del medesimo mese . La prima volta raccontò, che portatosi a trovar D. Baldassarre Montuoro, per assicurarsi della di lui volontà ; in casa del medesimo scrisse di suo carattere sulla firma in bianco la cessione a favore de' Costa . Narrò la seconda volta , che accertato da Montuoro della sua determinazione , di voler cedere la cambiale , si portò nel fondaco de' Costa , ove scrisse la girata suddetta .

XXXXV. Dalle dimostrate contradizioni si comprende , che vera non sia l' esaggerata cessione : e li libri del negozio de' Costa somministrano in compruova un nuovo argomento , che discopre una nuova carota piantata dal Duca nel suo costituto . Allorchè il Consolato di Gallipoli intese , che la cessione a benefizio de' Costa non era stata fatta per conto di D. Baldassarre Montuoro , come appariva , ma per conto del Duca , e per interessi , che passavano trà questo , e li Costa ; volle riconoscere i libri del negozio di costoro, per assicurarsi, se nel conteggio del Duca di Parabita vi fosse registrata la cambiale contro Cataldi e Garzia , e vide , che registrata non era (12). Fin qui la prova era dubbia, ed anzi potevasi confutare , dicendosi , che intanto i Costa non avevano annotato la divisata cambiale nel conto del Duca, in quanto che non ancora esatto ne avevano la valuta, e non volevano, che la esazione restasse a carico , e conto loro : ma oggi quella , ch' era prova equivoca , dopo il costituto del Duca, è divenuta dimostrazione . Ha egli detto nel suo costituto , che „ non potendo li medesimi di Costa per „ l' eccezioni prodotte da' debitori essere soddisfatti , gli „ fecero sapere, che di detta cambiale volevano essere sod- „ disfatti da lui : onde li convenne pagare , rimanendo „ la cambiale per di lui conto (13)„. Questa narrazione del

(12) *Fol. 74. vol. 2. crim.*
(13) *Fol. 136. vol. 4.*

del Duca suppone, che i Costa avessero ricevuto per esatta la ceduta cambiale, e quindi la necessità di conteggiarla col Duca, per dedurla dal di lui debito, e registrarla ne' libri: altrimenti non avrebbero potuto pretendere, che la valuta della medesima, divenuta già litigiosa, fosse loro pagata dal Duca istesso. Il non essersi dunque trovata registrata una tal partita, dimostra, che vero sia ciocchè han detto Montuoro, ed i Costa, cioè, che nè il primo sia stato mai cedente, nè i secondi cessionarii della nomata cambiale: e che conseguentemente sia un fantasimo la voluta cessione.

PROPOSIZIONE III.

Non avendo D. Baldassarre Montuoro girato ad alcuno il suo credito; la gira, che comparisce dal medesimo fatta, è nulla, e criminosa. Come nulla non produce azione civile; come criminosa dev' essere condegnamente punita.

XXXXVI. TRa' vocaboli del Dritto Romano non vi è quello di *gira o girata* sì frequente tra' negozianti; bisogna dunque indagare a quale de' contratti civili appartenga; indagazione difficile e malagevole, a giudizio del massimo Giureconsulto Cujacio (1). Molti de' DD. hanno dubitato, se corrisponda al contratto di *cessione*, di *mandato*, di *delegazione*, o ad altro di somiglievol natura. Li più accurati restringono

(1) *Comment. in l.* 1, 2. *tit.* X. *de oblig. & act. lib.* 4. *Cod.*

no le dubbiezze tra la *cessione*, e la *delegazione* : comechè alcuni credano, che l' una e l' altra sia una cosa stessa. Io, colla scorta del riferito Scrittore, rilevo, che la *girata* attribuita a Montuoro corrisponda al contratto di *delegazione*. Il creditore, girando il credito, può ritenere, e può spogliarsi del dritto, che gli appartiene di creditore: nel primo caso cede: nel secondo delega: in questo però si richiede la intelligenza del debitore delegato; in quello non è necessaria neppure la scienza del debitore ceduto. *Proprie tamen* (si legge nel divisato luogo dell'immortale Cuiacio) *aliud est delegare debitorem, aliud est cedere debitum, sive actionem. Qui cedit actionem, eam non amittit, sed retinet, & potest ea experiri l. 3. de novat.: qui delegat debitorem, actionem amittit, quoniam fit novatio. Cessio fit etiam invito debitore: delegatio non item l. 5. & 6. eod.* Secondo cotesta teoria, se la *gira* di Montuoro fosse concepita ne' termini: *e per me alli Signori Gio. Luca e Saverio Costa, contomi*; vestirebbe il carattere di *cessione*: ma poichè comparisce fatta, perchè alli Signori Gio. Luca e Saverio Costa (l' olio nella cambiale promesso) spettava ed apparteneva: eccola divenuta *delegazione*. Rimane tuttavolta a sapersi, che specie di delegazione la sia.

XXXXVII. Il medesimo rinomatissimo Giureconsulto distingue tre specie di delegazioni ne' creditori 1. ad aggire: 2. a promettere: 3. ed a pagare: La lettera della *gira* a beneficio de' Costa corrisponde alla terza delegazione, con la quale va congiunta la indispensabile necessità di avvertirne il debitore delegato, quando il debito non sia ipotecario, come appunto quelli di lettere di cambio sono sceveri da ipoteca. *De hoc genere delegationis* (altrove l' istesso Cujacio (2), scrivendo dell' ultima) *est l. penult. hoc tit., quæ negat, eum, qui delegatus est, ut solveret, conveniri posse, nisi promiserit ei, cui delegatus est, vel constituerit se soluturum, videlicet (quod notandum ex l. penult.) si*

(2) *Comment. in tit. 41. de novat. & delegat. lib. 8. Cod.*

si creditor, qui cum delegavit sit creditor chirographarius, qui nullum pignus contraxit ex causa crediti. Essendo dunque la *delegazione a pagare* del novero de' *contratti consensuali*; uopo è, giusta l' avviso a noi dato dall' inimitabile Arnoldo Vinnio, che le faccian corteggio 1. la volontà efficace del delegante: 2. l' accettazione del mandatario: 3. la cagione sufficiente: 4. e, dove il credito non sia ipotecario, si richiede eziandio l' insinuazione al debitore. Il Magistrato vede mancanti tutti questi quattro requisiti nell' azione, che da' Costa se gli para davante. Montuoro non solamente attesta di mai non aver avuto volontà di girare la sua cambiale; ma confessa di non averla potuto cedere altrui, dopo che i suoi diritti eran rimasti estinti col pagamento: manca dunque il primo requisito. I Costa, che fanno la figura di giratarj, han giurato di niente sapere di ciò che in di loro nome, ma senza il di loro voto, si era ciarpato su l' apocrifa gira: ed ecco che il secondo requisito neppur vi si osserva. Il terzo vi si cerca inutilmente: si vede la cambiale girata ai Costa per la cagione, che alli medesimi apparteneva: ma come appertenergli, quante volte nè il creditore cedente, nè i debitori ceduti, hanno avuto mai conti co' Costa: come ne' di costoro libri di negozio ha voluto assicurarsene il Consolato? Anzi come appartenergli, semprechè niegano essi stessi questa spettanza? Il quarto dovea necessariamente mancare per secondarsi li desiderj del Duca. Se Cataldi fosse stato avvisato (come far si dovea per espresso stabilimento del Dritto) resterebbe sventolata, e senza effetto la mina: uopo era dunque tutto far clandestinamente (girata, protesto in piazza, esecutoriali, spedizione del subalterno) per non defraudare il Dioniggi Parabitano della barbara compiacenza di vedere il suo nimico sorpreso da mortificante sciagura. Così fu fatto. Ma la provvidenza non permise, che nell' inganno altri restasse involto che il medesimo ingannatore. Questa è quella girata, della quale si ha la sfrontatezza di domandare l' esecuzione. Vi può esser Giudice, che l' accordi? Antonio Cataldi ne attende la distruzione. Il Ma-

Magistrato di commercio ha dato principio all' impresa, restituendogli l'olio depositato. Oggi deve perfezionarla, assolvendo lo stesso reo postulato Cataldi, e condannando li suoi avversarj a ristorarlo de' danni patiti, come quello, che men giustamente da costoro ha sofferto la inclemenza di un biforcato divorante giudizio, criminale e civile, nell'atto stesso, che, secondo le rapportate dottrine, *conveniri non poterat*.

XXXXVIII. Nè la cessione supposta fatta a benefizio de' Costa è solamente nulla per la mancanza de' requisiti, che si richiedono in tutte le cessioni, o siano delegazioni a pagare: ma è nulla eziandio per una particolare circostanza nell'essere di azione cambiale.

XXXXIX. Nel Dritto collibistico universale tutti gl' indossamenti sono abborriti. Le particolari costumanze di alcune Nazioni lo han fatto tollerare presso di loro: e colla tolleranza è divenuto atto legittimo. Ma l' indossamento in bianco è stato sempre generalmente bandito dagli usi cambiali: talchè quando si pratichi, non produce azione a benefizio del cessionario, nè obbligazione contra il debitore ceduto, ancorchè questi si trovasse di avere la cambiale accettato. In tanto abominio sono coteste cessioni in bianco, come lo ha dimostrato felicemente il dotto Lochavio nella erudita dissertazione *de vitiis negot. Collyb. sive cambialis*, che un luminare del Dritto collibistico (3) ave adottato qual sua, e le di cui giudiziose espressioni giova quì rapportare, come quelle, che coronano la tesi proposta.... *Bulsani, & in Italia plane evanidum, & inutile habetur quodcumque indossamentum ord. camb. Bulsan. art.* 8. *Du Puv. de art. litt. camb. cap. XIII.* §. 7. *edit. Lat. quibus casibus facile quidem, sed tamen non ubique, vitiatur indossamentum. Ubi bujus generis non extant sanctiones, dubium equidem non est, quin indossamento locus sit: at fieri tamen potest, ut vitietur, SI FIAT IN BIANCO, id est, RELICTO SPATIO, CUI INDOS-SA-*

(3) *Einec. oper. tom.* 2. *exercit.* 11. §. 27.

SAMENTUM DEINDE INSCRIBATUR , PRO LUBITU POSSESSORIS : cujus rei exemplum jam supra §. XIX. vidimus . Ejusmodi enim indossamentum fieri prohibent jus camb. Lipſ. §. XI. March. art. 30. Pruſſ. art. 25. Magdeburg. art. 26. Auguſt. art. 25. Dartiſc. art. 27. ob innumeras , quæ hic latitare solent fraudes . Non ergo cambialis actionis rigor locum habet adversus eum , cui solutio mandatur, quamvis facta sit acceptatio , nisi ipse indossans ante solutionem illud spatium expleverit . Ludov. Proc. camb. cap. IV. §. 25. Titius Jur. Priv. Lib. X. cap. 5. §. 46., e 49. Indossantem dico id explere debere : quum fraudis evitandæ causa indossatio in bianco prohibita sit . . . . . Nec obverti nobis poterit praxis quotidiana procuratorum judicialium , qui missas sibi pro mandato chartas puras (blanquets) ipsi explere solent , eo effectu , ut ejusdem habeatur virtutis, ac si ab ipso mandante fuerint conscriptæ . Svendend. ad Fibig. p. 225. sequ. Multum enim interest inter mandatum procuratorium, & tesseram collybisticam ; Illud dari solet cum subscriptione , adeoque statim patet , cui data sit hæc charta, quidque ipsi sit inscribendum: nec facile abuti ea poterit procurator, quum certæ formulæ, & clausulæ mandatorum judicialium in plerisque locis receptæ sint , quibus & hunc procuratorem uti oportet . At indossamentum literarum cambialium in bianco fit sola subscriptione nominis , ex qua, nec cui indossatum sit, nec an valutam acceperit indossans, adparet. Unde merito explenda est ab ipso indossante . Jus camb. Brunsu. art. 43. nisi indossatarius alio modo personam suam legitimare , vel cautione præstita securum præstare possit indossatum. Et ita respondit Collegium mecat. Lipſ. d. 18. Jul. 1694. apud Koenigk in parere 13. pag. 651.

L. Secondo l' intendimento del Duca , e de' suoi testimonj , e compagni , la cessione a benefizio dei Costa fu fatta in bianco dal creditore Montuoro : ma secondo li rapportati ammaestramenti del Dritto cambiale , di cotesta cessione in bianco (nella ipotesi , che vera pur fosse) niuna ragione potrebbe aversene, come quella , che nella sua origine essendo illegitima e nulla ,non potrebbe produrre nè azio-

azione, nè obbligazione (n. XXXXVII. ad XXXXIX.).

LI. Dopo le dimostrazioni premesse non rimane più dubbio, che D. Baldassarre Montuoro non abbia ad alcuno ceduto la nota cambiale: ma ciò non ostante sull' autografa di lui firma si vede piantata una formale cessione a benefizio de' Costa, che hà prodotto tante conseguenze funeste. Dunque che dovrà farsi? Quando cotesta cessione, esaminata coi principj del Dritto, si trovi essere una malefica falsità (4), il Dritto istesso prescrive, che si debba, e come si debba espiare. Qualunque atto doloso, che perverta la verità, e simuli quel che non è; trovo, che sia falsità nei pensieri del Dritto (5). L' equità de' DD. nulladimeno, per potersi questo atto doloso come falso punire, vi ricercano la concorrenza di trè circostanze 1. mutazione della verità 2. pregiudizio del terzo 3., e dolo malo (6). Io dimostrerò, che questi trè caratteri siano concorsi simultaneamente nel caso, di cui si tratta.

LII. Cominciando dalla prima, non è mutare la verità il fare rinascere, quasi altra Fenice dalle sue ceneri istesse, un credito, che sul rogo del pagamento aveva cessato di vivere? Non è mutare la verità, che una ingenua sottoscrizione da onesto negoziante apposta in attestato di soddisfazione, serva di fondamento a mendace cession di ragioni? Non è mutare la verità l' intraprendere, fomentare, e sostenere un dispettoso giudizio col mutuato nome di un creditore mentito? Or se il Fisco ha provato, che tutto questo ha fatto il Duca; chi può negare, che abbia costui mutato la verità? E chi meno di lui può negarlo oggi, che in parte lo ha da se medesimo confessato (7)?

LIII.

(4) *L. 23. ff. de falsis.*

(5) *L. quid sit falsum ff. ad l. Corneliam de falsis.*

(6) *L. nec exemplum 23., l. si quis Decurio 31. C. ad l. Cornel. de fals. Menoch. de arbitr. judic. lib. 2. cent. 4. c. 309. n. 1. Strik. tom. 1. disp. 6. cap. 2. n. 7. Carpzov. p. 2. prax. crim. qu. 93. tit. 7.*

(7) *Fol. 62. ad 63. v. 1., & fol. 58. v. 2.*

LIII. Il pregiudizio del terzo è così manifesto, come è indubitato, che Antonio Cataldi sia stato astretto, per effetto della ridetta falsa girata, a soddisfare un debito, che il correo, anzi il vero debitore, avea già soddisfatto; ed egli, per sottrarsi ad una ferina persecuzione, ha dovuto abbandonare patria, parenti, e famiglia: obbliare i proprj interessi, e condursi prima in Gallipoli, poscia in Napoli, per venire alle prese con un tanto competitore. Cotesto ardimentoso, ma necessario intraprendimento gli ave apportato devastamento così fatale di sue sostanze, che da comodo cittadino, qual'era, è divenuto esule disaggiato: conseguenze usitate de' malagevoli impegni. Basta intanto poca penetrazione di spirito per comprendere qual pregiudizio gli abbia in tutt' i di lui rapporti arrecato la supposta girata.

LIV. Il dolo malo, ch' è della falsità la terza caratteristica, come lo è di tutt' i delitti (8), anzi è per se stesso un delitto (9), vien definito da Triboniano, che sia qualunque astuzia praticata con intendimento di nuocere (10). Ed ancorchè per sistema legale il dolo malo si provi per congetture, ed indizj (11); ad ogni modo nel caso presente il dolo de' rubricati da se medesimo si appalesa, dopochè abbiam dimostrato l'astuzia praticata per estorquere da Montuoro la firma in bianco: la mendace girata, che apparisce fatta a benefizio de' Costa: il danno, che quindi n'è a Cataldi provvenuto. Ch'è quanto richiedesi per costituire il dolo malo, giusta la rapportata definizione di Triboniano: ed è quello, che dovevasi dimostrare in comprova della premessa proposizione, di essere la gira, supposta fatta da Montuoro a benefizio de' Costa, nel ramo civile un atto illegitimo, incapace di partorire azione ed obbligazio-

(8) *L. 1. Cod. ad l. Cornel. de Sicar.*

(9) *L. 1. ff. de fidejuss. tutor., l. item exigit ff. de dolo malo, l. omne crimen ff. de re milit.*

(10) *L. 1. ff. de dolo malo.*

(11) *L. dolum* C. *de dolo malo, d.l. 1.* §. *dolum malum.*

gazione: e nel ramo criminale un attentato degno di pena.

LV. Avvaloro le geminate parti della corrente proposizione coll' autorità di due chiarissimi luminari della Giurisprudenza. Giacomo Cuiacio figurandosi di esser egli un creditore, che venga pagato da un estraneo, senza mandato, del credito che rappresenta contra un assente ed ignorante, e che non ceda a colui, che paga nell' istesso momento della soddisfazione, le ragioni di creditore; confessa, che mai più cedere non le possa, neppure dopo brevissimo spazio di tempo: *non solum nequicquam* (espressione dell' illustre Scrittore) *sed etiam nequaquam actionem cedere possum, quia mihi soluta pecunia, desino habere actionem, & debitor invitus, ignoransque ipso jure liberatur l. solutione ff. de solut.: non est igitur actio, quam cedam, quia sublata est solutione* (12). D. Baldassarre Montuoro non ha fatto che parafrasare Cuiacio, dicendo ch' egli non ha inteso mai cedere o girare la sua cambiale (13): bensì che *dopo il pagamento l' avea contentata, retroscritta, e così estinta l' avea consegnata al Garzia* (14): *non erat igitur actio, quam cederet, quia sublata erat solutione*. La prima parte dunque del mio teorema, cioè, che la cessione a benefizio de' Costa fogiata, non sia suscettibile nè di azione, nè di obbligazione, perchè irregolare, illegittima e nulla; vien rischiarata da D. Baldassarre Montuoro, garentito dal Principe de' Giureconsulti Cuiacio. La seconda, cioè, che la cessione additata sia criminosa, non è meno evidente. Tra le prove, che annunziano la falsità di una scrittura privata, viene annoverata da Arnoldo Vinnio la confessione dell' avversario, sia espressa, sia tacita: espressa, se ne palesi senza velame la reità: tacita, se protesti non volersi di quella valere in giudizio: spe-

(12) *Comment. in lib. 4. Cod. tit. 10. de oblig. & act. l. 1. & 2.*
(13) *Fol. 5. vol 2. cr.*
(14) *Fol. 4. d. vol.*

ſpecialmente, ſe coteſtà proteſtazione ſi faccia in tempo che la fede della ſcrittura ſi trovi chiamata ad eſame. L' incomparabile Giuriſperito aſſicurato da' chiari ſtabilimenti del Dritto (15), in queſti ſenſi ſi eſprime: *Confeſſione quoque adverſarii conſtare de inſtrumenti falſitate poteſt, non ſolum ſi is in jure aperte confeſſus ſit, id falſum eſſe: ſed etiam ſi ſolum dixerit, ſe inſtrumento non uſurum: idque apud acta conteſtatus ſit tunc, cum inſtrumenti fides in dubium revocaretur* (16). Queſto appunto è il caſo preſente. Nell' atto che diſputavaſi della fede della ſaputa girata, il giratario Coſta dichiarò nelle forme ſolenni non volerſi di quella avvalere (n. VII.): dunque *confeſſione adverſarii conſtat de falſitate*. E ſebbene Lionardo Coſta abbia ſeguentemente riceduto o retroceduto al Duca la deturpata cambiale; con queſto atto fruſtratorio niuna ragione ha potuto il nuovo ceſſionario acquiſtare: notiſſimo è l'aforiſmo legale: *nemo plus in alium transferre poteſt, quam in ſe habet*. Vana era l'azione iſtituita da' Coſta, o a nome loro: dunque non altro poteva cedere Coſta, ed il Duca acquiſtare, ſe non vanità.

LVI. Or ſiccome D. Baldaſſarre Montuoro ha fatto conoſcere ipotetica, mendace, ed inoperoſa la ſua ceſſione a beneficio di Gio: Lionardo Coſta; così coſtui ne ha ſvelato la falſità: che è quanto avevo io promeſſo di dimoſtrare per poter indi conchiudere, che li ſentimenti del primo aſſolvono nel giudizio civile il reo poſtulato Antonio Cataldi, da Cuiacio patrocinato; e le voci del ſecondo giuſtificano la condannazione de' rei pronunziata da Vinnio. Diverrebbero nondimeno inutili tutti coteſti diviſamenti, qualora il reo, che deve ſubire la pena, reſtaſſe occulto, o foſſe ignoto: queſto dunque ſi cerchi.

PRO-

(15) *L. 3. c. quæ inſtrum. priv. & quatenus fidem fac.*
(16) *Vin. Juriſpr. contr. lib. 4. cap. 28.*

PROPOSIZIONE IV.

Il Duca di Parabita è ſtato l' autore della falſa ceſſione dell' eſtinto credito di Montuoro: egli dunque dev' eſſere rigettato dal giudizio civile, e proporzionatamente caſtigato nel criminale.

LVII. PEr dimoſtrare, che il Duca di Parabita ſia reo del delitto, di cui è ſtato accuſato, ho io un argomento ſuperiore ad ogni confutazione, perchè ricavato dalla riſpettabile autorità del Magiſtrato ſupremo di commercio: ed è queſto. Dopo il coſtituto de' rei, li medeſimi dimandarono di eſſere abilitati in proviſione. Coteſta dimanda fu più volte ſinodalmente eſaminata e diſcuſſa nel Tribule, ed ebbe luogo per tutti, meno che per il Duca, e per Saverio Garzia (*n. XII.*): dunque tutti potrebbero dire di eſſerſi diſcaricati in tempo del coſtituto (benchè non direbbero il vero), fuorchè il Duca e Saverio Garzia, pe' quali, non avendo veduto il Tribunale diſcolpa, ordinò, che ſi foſſero conſiderati, e trattati da rei: e come tali ſono ſtati finora conſiderati, e trattati (*n. XIII. ad XIV.*). Or ſe il Duca nel decorſo di queſto giudizio non ha, dopo l' abilitazione niegatagli, prodotto nuova giuſtificazione o diſcolpa, neppure nel termine impartito a difenderſi, in cui nè carte, ne' teſtimonj ſi ſon preſentati; come può mai accadere, che *e nigro repente color mutetur in album?* Sarebbe una metamorfoſi ſtrana, vedere un reo all' iſtante divenire innocente: o dovrebbe ſupporſi tanta poca penetrazione nel Magiſtrato, che aveſſe conſiderato e trattato un innocente da reo: *alterum altero fœdiuſ.* Si dirà, che i Giudici abbian potuto ingannarſi, travedere, ed equivocare: ſarebbe temerità l' aſſerirlo: ma ſul dubio, che vi poſſa eſſere, come non è difficile che vi ſia coteſto proſontuoſo; conviene a me fare l'apologia del Tribunale, e del ſuo uniforme giudizio.

LVIII. Si ſtabiliſce nella Regale Coſtituzione del 1738., che qualora il reo eſaminato confeſſi il ſuo delitto, e per mino-

norarne il peso, vi aggiunga circostanze scusanti (che nel Foro chiamansi qualità); si debba il reo riguardare come assolutamente confesso, fino a che le qualità minoranti non siano legittimamente documentate nel suo difensivo . Il Duca di Parabita nel suo costituto ha confessato il delitto con qualità minoranti, che poi non ha potuto giustificare nel termine a difesa : ecco dunque un reo , contro cui esclama la giudiziaria conchiudente prova de' suoi misfatti : ecco un reo confesso , ancorchè con circostanze scusanti, ma non giustificate: ecco un reo finalmente, che altri discarichi non produce , se non le proprie fallaci e nude assertive . E se il Magistrato in forza della rapportata Regale Costituzione fu nella necessità di risguardarlo come reo dopo il costituto; come reo deve risguardarlo anche oggi, dacchè nel termine a difesa le scusanti qualità non sono state legittimate , ed intatta per conseguenza è rimasta la reità. Non può dunque il Duca a patto alcuno evitare la macchia di reo, e di reo convinto, o confesso. E' reo convinto di falsità , perchè non avendo soddisfatto il credito di Montuoro nè con danajo contante , nè colla espromissione sognata ; ha foggiato una falsa cession di ragioni , che ha partorito l'esterminio di Antonio Cataldi. Sarebbe reo confesso di stellionato , se fosse vero di aversi addossato il debito de' suoi Vassalli, perchè non lo averebbe fatto, che pel solo iniquo disegno di soddisfare lo spirito di vendetta. Comprendo bene, ch' e' desiderarebbe la seconda piuttosto , che la prima rubrica . Io bramerei , che fosse scevero d'ammendue. Ma il Fisco lo ha reo convinto per l'una, e reo confesso per l'altra: e quello, che più pesa, è il documento presentato negli atti, che non sian nuove per lui sì fatte contese, perchè denigrato nella G. C. della Vicaria Criminale per altro , ma somiglievole caso (1) : val dire, che , oltre di esser egli convinto e confesso , è pur solito a ricadere.

LIX. E' tanta la forza di questo ragionamento , che il Duca di Parabita, per non rimanerne oppresso, si è industriato deviarne la direzione , volendo, che non si debba entra-

(1) *Fol.* 125. *vol.* 2. *crim.*

entrare nel disame della quistione, se egli sia reo; ma sì bene di quella, se il delitto, di cui si accusa, sia comprovato: e per sostenere quel che potrebbe giovargli, si avvale del presente, quante volte ripetuto altrettante volte confutato, paralogismo.

LX. Dopo che dal Regio Consolato di Gallipoli (si è sempre detto da' rei e si ridice) furono gli atti trasmessi al Magistrato di commercio; questo, avendogli esaminati a dì 11. Luglio 1776., conobbe, che mancava la prova dell'imputato delitto, ed ordinò, che dal Consolato medesimo si fossero proseguite le diligenze. Nel proseguito delle medesime non si è nuova prova acquistata: dunque cotesto processo mancante di prova è inefficace cotanto, che i rubricati non avrebbero dovuto neppure interrogarsi, nonche citarsi *ad informandum*, e sottoporsi a mandato.

LXI. Tutte le parti di cotesto ragionamento sono fallaci. Prima di farne il divisamento, sia necessario ripetere (*n. XI.*), che il proseguimento delle diligenze fu meramente diretto alla verificazione della vendita di un podere, che dicevasi fatta da Garzia al Duca per soddisfare col prezzo il suo debito: dunque tanto è lontano, che sia stato ordinato per deficienza di prova, che anzi nel decreto medesimo fu protestato non volersi pregiudicare la pruova esistente (*n. XI.*). Di vantaggio dimostrerò 1. che la vendita menzionata non sia stata una impostura, come si decanta da' rei: 2. che quando impostura pur fosse, non ha potuto essere ordita da Antonio Cataldi: 3. finalmente, che quando anche costui ne fosse stato l'artefice; nè l'accusa può riportarne detrimento, nè gli accusati vantaggio.

LXII. Che Garzia venduto avesse un podere al Duca per soddisfare Montuoro era un fatto costante (*n. II.*): senonchè in tempo del proseguimento delle diligenze divenne dubbioso per li rigiri praticati dal Duca, il quale in progresso ha portato tant' oltre le sue negative, che la imprudenza gli ha permesso di sostenere „ come esso non „ ha mai fatto compra nè di beni stabili, nè di beni „ mobili da Leonardo e Saverio, padre e figlio di Gar„ zia: nè mai ha fatto acquisto di beni di sorta alcuna „ dal-

„ dalli stessi Garzia per qualunque altro titolo „ (2) : quandocchè un solenne istrumento del dì 11. di Luglio 1778. (e forse ve ne saranno degli altri) per gli atti del suo Notare Romano, documenta la vendita di un podere nomato Botti fattagli da' suddetti Garzia (3). Codesto contratto non appartiene all'assunto presente: ma dimostra, che il Duca non molto si preggi di esser verace: passo perciò alla vendita seguita per estinguere il credito di Montuoro, che è quella della presente ispezione.

LXIII. Divulgata la voce, che D. Baldassarre Montuoro avea, non solamente dichiarato di essere stato soddisfatto da Garzia, ma individuato eziandio la pervenienza del denaro pagatogli, per cui erano forti li giudiziarj risentimenti di Antonio Cataldi; nacque nel cuore del Duca il timore di essere scoverti li di lui 'ntrighi: perciò si studiò di occultarne la traccia, com'era quella di un contratto solenne. La occultò in fatti senza molta fatica: trattavasi di scrittura tra persone confederate, solennizzata da pochi giorni, verisimilmente non ancora protocollata: non era perciò difficile cosa imbolarla agli occhi del mondo. L'inconveniente però, che richiedeva riparo, era quello dell'interesse del Duca, il quale si trovava di avere sborsato il prezzo a Montuoro, e rimaneva scoverto sempre che l'istrumento della compera venisse soppresso. Al necessario riparo Notar Romano (fecondissimo produttore di Sanatorie de' peccati del Duca, come la Vicaria Criminale suppone (4)) accorre con la formazione di una nuova solenne Scrittura, cui si dà l' epoca de' 30. Gennaro 1774. (non se le poteva accordar epoca più antica, perchè il protocollo de' mesi precedenti trovavasi visitato): ed ecco assicurato l'interesse in un tempo, ed occultato il delitto col natale di una nuova Fenice dalle ceneri della estinta.

LXIV. Nel rammentato istrumento si costituirono li Garzia, padre e figlio, debitori del Duca in ducati 213.90.: somma, che questi rimaneva a conseguire, quante volte

(2) *Fol.* 3. *vol.* 2. *civ. artic.* 10.
(3) *Fol*....
(4) *Fol.* 125. *vol.* 2. *crim.*

te la vendita restasse abolita . Si dovea spiegare la causale del debito : ma non potendosi far comparire nè retrocessione della compera fatta , nè denaro pagato a Montuoro, per non autenticare il delitto ; si fece comparire un tal debito derivato da due debiti precedenti : l' uno col medesimo Duca in duc. 106. (cioè 100. di sorte, e 6. d' interesse) : l' altro con D. Francesco Abate di Taviano dal Duca soddisfatto, ed allo stesso ceduto dal creditore per duc. 107. 90. (cioè, 106. di sorte , e 1. 90. di spesa occorsa per lettere esecutoriali spedite dalla Regia Bagliva di Lecce , e carcerazione de' debitori) che formavano la stipolata somma di ducati 213. 90.. Io già prevedo la imputazione , che subodori di Romanzo cotesto racconto non verificato in tempo , che furono proseguite le diligenze , nè accompagnato da documento alcuno alle medesime precedente, o posteriore : ma dimostrarò la ragione, per cui nel tempo del proseguimento delle diligenze cotesta trasformazione non rimase provata : ed additerò gli argomenti, che nonostante la rendono indifficoltabile.

LXV. Tra' canoni prescritti da' Maestri del Foro per la processura de' malefizj, vi è quello, che il reo non debba esser ammesso a produrre giustificazioni, o discolpe del suo delitto, *nisi in reprobatione* , o sia nel *termine* , che si dice tra noi *a difesa*, se pure *hoc agat* , *ut innocentiam suam, aliamque exceptionem probet*, *quo a pœna delicti ordinaria liberetur* (5). Un secondo canone è quello , che in tempo dell' informativo fiscale debbansi allontanare tutti coloro, che, avendo rapporto col reo , o co' rei , potessero colla prepotenza, o coi maneggi impedire, distogliere, o adombrare la prova (6) . Nel rapportato proseguimento delle diligenze questi due essenziali precetti furono conculcati, e disubbiditi. Il Duca di Parabita non solamente non fu allontanato, come aveano fatto istanza il querelante, ed il Fisco (7), che da quel debole Consolato fu riggettata (8); ma

(5) *Carpzov. p.* 3. *qu.* 115. *n.* 2.
(6) *Moro Pr. cr. t.* 1. *c.* 3. §. 9. *n.* 6., 7.
(7) *Fol.* 130., *e* 137. *vol.* 2. *cr. fol.* 1., 2., 11., 26., 33. *vol.* 4.
(8) *Fol.* 25. 32.

ma fu eziandio con ordini ſpediti *domi* dal Commiſſario d' allora; ſenza intelligenza dell' accuſatore, e del Fiſco abilitato a difenderſi nel tempo vietato delle diligenze fiſcali (9). Ecco i motivi, pei quali le proſeguite diligenze ſortirono, come il Duca deſideravale, contrarie al dichiarato intendimento del Magiſtrato.

XLVI. Ciò non oſtante l'architettato iſtromento de' 4. Gennaro 1774. riſchiara l' aſſunto, che in tempo delle diligenze rimaſe nel bujo, con indubitati argomenti, che ne riſultano. Naſce il primo argomento dalla derivazione del debito ſtipulato da' debiti precedenti. Che un credito ſoddisfatto non già dal debitore, ma da un' eſtraneo, non ſi traſeriſca a coſtui, ſe il creditore eſpreſſamente non glielo ceda; è maſſima indubitata nel Dritto (*n. LV.*) canonizata (non saprei ſe con profitto) dal Duca medeſimo con le ſeguenti eſpreſſioni „ E' ſtata ſempre coſtante pratica, e coſtume trà gli uomini, che ove alcuno paga „ un debito altrui, ſi fa cedere dal creditore le ragioni „ contro del debitore, ed in queſto caſo, ſe'l credito dipende da cambiale, una tal ceſſione di ragioni ſi fa „ dal creditore colla gira della cambiale medeſima a favore della perſona terza ſolvente „ (10). Se dunque l' eſecutorio di D. Franceſco Abate ſi vede ſoddisfatto col pagamento annotato in dorſo, ma non ceduto (11); rimane eſtinta ogni azione di credito, da non poterſi ad altri più traslatare: ond' è, che vedendoſi in un ſolenne iſtromento inſerito, e ceduto, come eſiſtente, un debito eſtinto; dalla veracità dell'iſtrumento medeſimo deveſi dubitare.

LXVII. Il ſecondo argomento vien garentito dall' epoche non vere nelle quali comiciarono ad eſiſtere i crediti, da' quali dovea eſſer compoſto il credito rinnovato de' ducati 2713: 90. Il primo credito del Duca di ducati 100. ſi dice ſtipolato con ſolenne iſtrumento de' 17. Settembre 1773. ed aſſicurato ſotto lo ſteſſo giorno con obbliganza de' debitori Garzia preſſo gli atti della Regia Bagli-

(9) *Fol.* 135. 136. *vol.* 2. *cr.*
(10) *Fol.* 3., 5. *vol.* 2. *civ.*
(11) *Fol.* 83., 84. *vol.* 4.

Bagliva di Lecce: all' incontro dalle copie di coteste cautele, presentate dal Duca medesimo, si vede, che l' istrumento, e l' obbliganza furono solennizati a' 9. di Settembre 1772. (12). Così pure al credito di D.Francesco Abbate si da il natale nell'anno (tacendosi 'l giorno) 1773. contro l'autorità di legittimo documento, dal Duca istesso prodotto, che lo dimostra avvenuto nell'anno 1772. (13). Coteste individuazioni di date non vere appalesano l' istrumento assolutamente falso.

LXVIII. Le basi del terzo argomento sono li calcoli erronei corsi con avvertenza nell' additato istrumento per formare l'esatto prodotto di ducati 213. 90. L' antico credito del Duca fino al tempo, che vedesi rinnovato, avea prodotto l' interesse di otto ducati: nella rinovazione vien calcolato per sei. L' esecutorio di D. Francesco Abate si fa ascendere a ducati 106., per la sorte, con altri carlini diecinnove di spese occorse per la spedizione dell' esecutoriali, approntamento di scritture, carcerazione de' debitori ec.: laddove quella importava ducati 107., e queste molto di più.

LXIX. Un fatto posteriore somministra i materiali pel quarto argomento. La soddisfazione de' ducati 213. 90. fu convenuta dopo un anno, val dire a' 30. di Gennaro 1775. Il Duca per l' opposto a' 7. di Luglio 1775. cede questo credito a D. Baldassarre Montuoro con solenne istrumento, in cui si afferisce maturato questo debito di Garzia a'24. di Settembre 1774. (14): dunque il vero istrumento si è nascosto, per prodursene un altro foggiato.

LXX. Dalla fama del prode Notaro, che ha stipulato l' istrumento de' 30. Gennaro 1774. sorge il quinto, anche poderoso argomento. Questi è il rinomato Notar Francesco Romano, agente generale, intimo segretario, e vigilantissimo ministro del Duca: anzi è correo col Duca medesimo così nel presente, come in diversi altri publici istrumenti accusati come falsi nella G. C. Egli ...

Basta

(12) *Fol.* 24., 38. *vol.* 2. & *fol.* 79. *vol.* 4.
(13) *Fol.* 40. *vol.* 2. & *fol.* 83. *vol.* 4.
(14) *Fol.* 47. *vol.* 2. *civ.*

Basta quel che si è detto di questo Eroe. Il dirnè dippiù ad altro non servirebbe, che a confermare viè maggiormente l'assunto, che la vendita fatta da Garzia d'un suo podere al Duca, per soddisfare Montuoro, non sia una fola, come suppongono i rei a dispetto della pruova acquistata dal Consolato di Gallipoli, e della pubblica voce, e fama di questo fatto notorio in que' convicini Paesi: e che seguentemente essendo stato occultato il vero Istromento del contratto di vendita a favore del Duca, se ne sia poi suppiantato un'altro di credito fittizio, per cautelare l'Interesse ed occultare insiememente il delitto.

LXXI. Ma io sono nella prevenzione, che cotesto assunto poco interessi il merito della controversia presente, ed anzi voglio concedere, che il contratto di compra, e vendita tra 'l Duca, e Garzia sia stato una spiritosa invenzione. In questa ipotesi resterebbe a ricercarsi, chi mai fosse stato l'autore. Antonio Cataldi non lo è stato certamente: egli non ha fatto che ripetere nell'accusa presentata al Consolato quello stesso, che gli avea riferito Montuoro, e che poi fu dal medesimo contestato, anche con giuramento, in iscritto. Il fatto da Montuoro asserito è quello stesso, che il Duca e 'l Garzia gli aveano raccontato: dunque secondo questa non confutata posizione fiscale, o Montuoro dev'essere l'impostore, o il Duca, e Garzia. La probabilità ci obbliga a credere li secondi piuttosto, che 'l primo. Ma io voglio anche supporre, che il visionario sia stato Antonio Cataldi: dalla di lui visione nulladimanco non possono i querelati ricavarne profitto.

LXXII. Le tre specificazioni del luogo, della persona, e del tempo, che, per disposizione della legge Giulia, erano necessarie in ogni accusatorio libello, furono posteriormente ristrette alle due sole prime: luogo, e persona (15). L'uno e l'altra si veggono espresse con integrità nella querela di Antonio Cataldi: dunque non abbisognava di altro per esser legale. Tutte le altre circostanze, che superfluamente si esprimono, non offendono la validità dell'accusa

(15) *L. 3. ff. de accus.*

cusa , tutto che vere non siano . Molti sono gli esempli di questa fatta garentiti dal Dritto Romano . Se alcuno innanzi al Giudice esclami *turba latronum me spoliavit* : e poi il Giudice trovi , che un solo sia stato il ladro assalitore; quest' uno *furti tenetur* , non ostante la non vera circostanza accusata della comitiva de' ladri . Se un' altro dica al Magistrato *gladio percussus sum* : e poi si vegga , che la percossa sia stata cagionata con un bastone ; il percussore *tenetur actione injuriarum*, non ostante la falsa accusata specie dell' istrumento cagione della percossa. Se un padrone accusi l' omicida del proprio servo , che dica ucciso con colpo di schioppettata: indi si riconosca , che il servo sia stato ucciso con pugnale ; l' uccisore *lege Aquilia tenetur* , ancorchè il modo esposto vero non sia . Da tutti questi espressi stabilimenti di Dritto semprepiù si deduce , che all' infuori del luogo , e della persona , che si debbono veracemente esporre nell' accusatorio libello ; tutto il dippiù, benchè con mendacio si esponga , non deve metterſi dal Giudice a calcolo dell' accusa . Quindi mi si permetta potermi giustificare d' una imputazione fattami dal Duca di Parabita men giustamente al Sovrano.

LXXIII. Dopochè i rei avean fatto il loro costituto , fecero istanza di essere abilitati in provvisione . Cotesta impertinente dimanda fu rigettata dal Tribunale , della cui decisione si querelarono i rei medesimi a sua Maestà , narrandole in un complesso di cianfrusaglie , che l' Avvocato del querelante avea protestato in publica Ruota , in tempo che si trattava la causa , di non volersi avvalere di quella parte della processura , che conteneva il proseguimento delle diligenze ordinate . Il fatto è verissimo : ma la ragione umiliata al Sovrano da' rei non fu quell' istessa, che m' indusse a rinunciare in Ruota a quella parte della prova fiscale, che risguardava la dilucidazione d' un incidente, il quale qualora si fosse avverato, avrebbe molto contribuito a rinvigorire l' accusa : ma non verificato , niun detrimento alla medesima potrebbe apportare . Differo dunque, che la mancanza di quella prova, che avea il Tribunale desiderato per poter procedere contra i rei , avea persuaso l' Avvocato di Antonio Cataldi a rinunziare

a quel-

a quelle diligenze, su le quali unicamente dovea fondarsi la decisione: e siccome queste niuna prova contenevano del delitto; così doveano essere necessariamente assoluti. All' incontro il mio intendimento fu allora, ed è anche oggi, di dimostrare, come credo di aver dimostrato, la reità degli accusati dalle loro medesime confessioni, e da' documenti da essi prodotti per propria difesa, indipendentemente da quella prova di circostanza particolare (non già del delitto) di cui bramava il Magistrato di assicurarsi. Come dunque la divisata rinunzia fu un effetto non già di debolezza, ma di esuberanza di prova; così avrebbe dovuto il Duca temerla piuttosto, che farsene un mal sicuro riparo, che gli fu seguentemente funesto. (*n.XII. ad XV.*)

LXXIV. Diradata la nebbia del proseguimento delle diligenze, di cui i rei ne avean fatto un velame, per adombrare il loro delitto; ricompariscono i rei medesimi in quel primiero aspetto, in cui l'accusatore, ed il Fisco gli avea rappresentati. Rei cioè di delitto di falsità, e falsità concludentete provata. Ed ancorchè tra le molte lor diversioni vi sia stata anche quella di dire, che la girata a beneficio de' Costa non contenga delitto di falsità, semprechè si vegga autenticata dalla vera sottoscrizione di D. Baldassarre Montuoro; tuttavolta dovrebbero essere persuasi, che falsità è del pari sovraimporre ad autografa soscrizione una scrittura non vera, che apporre ad ingenua scrittura soscrizione mendace: ed ammendue si equiparano a quella, di cui apografi sono il contesto, e la soscrizione, perchè tutte due egualmente contengono mutazione di verità, ch' è l'assorbente del falso (*n.LI.*). Rilevata dunque la manifesta falsità della contrastata cessione, e scoverto il frodolento suo autore, costa poco il dedurne qual conto debba aversi dell' una nel giudizio civile: qual trattamento meriti l' altro nel criminale.

LXXV. Si è dimostrato, che la cessione attribuita a Montuoro, non possa effetto alcuno produrre in giudizio, tanto se si consideri come falsa, cioè non fatta da colui, che avea l'arbitrio di farla; quanto se risguardisi come nulla, val dire, non seguita secondo le forme, che il Dritto prescrive. E poichè di cotesta falsa e nulla cessione il Duca

di

di Parabita ne ha fatto uso, anzi, per meglio dire, ne ha fatto abuso nel giudizio civile, per cui trovasi meritevolmente annodato nel giudizio criminale; non può evitare il complimento, che nell' uno e nell' altro gli vien preparato dal Dritto. La istituita di lui azione civile dev' essere rigettata colla onorevole condizione, *ut improbus litigator & damnum & impensas adversario suo inferre cogatur* (16). Nell'accusa di malefizio s' ei fosse un servo, lo attenderebbe la forca: trovandosi ingenuo; gli appartiene l'onore della deportazione unita alla publicazione de' beni (17). E' vero, che per coloro, li quali sono assuefatti ad un genere di delitto (come si è narrato, che il Duca di Parabita sia (*n.LVIII.*)) la pena ordinaria dev' essere, esasperata perchè irremisibile si rende la colpa (18): ma D. Giacinto Ferrari può contentarsi della deportazione, come il Fisco ed il querelante saran contenti, quello della publicazione de' beni, e questo del rifacimento de' danni. Rimane soltanto, che il supremo Magistrato di commercio si uniformi (nè vi è motivo di temere il contrario dalla illibatissima di lui religione) con suo diffinitivo decreto a' dettami di cotesta non equivoca santa legislazione.

Napoli a dì 21. di Novembre 1784.

Pasquale Vidèa.

(16) *L. eum quem* 79. *de judic.*, *nov.* 82. *c.* 10.
(17) *L.* 1. §. *ult. ad l. Cornel. de fals.*
(18) *L.* 3. *C. de Episc. aud. in fin. L.* 3. 11. *ff. de accus.*, *Papon.* 24. *arr.* 10. *v.* 8.